Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 27 agosto 1980** — **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1980, n. **495.**

Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria di un tratto di argine consortile del fiume Po in frazione Stagno del comune di Roccabianca. Pag. 7172

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1980.

Conferma di un componente del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Pag. 7174

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1979.

Sostituzione di un membro aggregato del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato . . . Pag. 7174

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di S. Benedetto da Norcia, patrono d'Europa, nel quindicesimo centenario della nascita . . . . Pag. 7174

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Modificazione della ragione sociale della società « Sala Scelsi Farina - Binder Dijker Otte & C. - Società di revisione di Giovanni Sala, Paolo Scelsi, Giorgio Farina & C. - Società in accomandita semplice », in Milano, autorizzata all'esercizio di attività di revisione, in « Sala Scelsi Farina - Società di revisione di Giovanni Sala, Paolo Scelsi, Giorgio Farina & C. - Società in accomandita semplice » Pag. 7175

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1980.

Bilancio consuntivo per l'esercizio 1979 della « Gestione speciale per integrazione dei progetti speciali » istituita ai sensi dell'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Pag. 7175

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antiba semplice » per adulti, nella preparazione 10 fiale × 2 cc, la serie « Antiba semplice » per bambini, nella preparazione 10 fiale × 2 cc, la categoria supposte con Chinino, nella preparazione 6 supposte g 2,5, la categoria supposte tipo semplice, nella preparazione 6 supposte g 2,3, la categoria con Chinino per adulti, nella preparazione 10 fiale × 2,5 cc, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Rossini, in Pisa. (Decreto di revoca n. 6124/R) . . . . Pag. 7180

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Strofantina Houdè », della categoria 10 fiale × 1 cc da 1/2 mg e della serie di categoria 10 fiale × 1 cc da 1/4 mg, della ditta LIRCA S.p.a., in Limito. (Decreto di revoca n. 6119/R). Pag. 7180

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Aiu-Cor », 3 fiale liofilizzate + 3 fiale solv. × 2,5 cc uso intramuscolare, della ditta Istituto Gentili S.p.a., in Pisa. (Decreto di revoca n. 6120/R) . . . . Pag. 7181

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sparteal », nella confezione da 10 fiale × 1 cc, della ditta Laboratorio farmacologico E. Barlocco, in Genova. (Decreto di revoca numero 6115/R) . . . . Pag. 7181

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fito Fer », nella confezione sciroppo flac. × 150 cc e nella relativa categoria fiale, nella confezione fiale 5 × 2 cc e 10 × 2 cc, « Fito B/1 », nella confezione fiale 10 × 2 cc, « Fito B/12 », nella confezione 30 confetti e fiale 10 × 2 cc, « Fito B Complex », nella confezione 30 confetti e fiale 10 × 2 cc, della ditta Albi terapeutici S.p.a., in Milano, e successivamente ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., in Bari. (Decreto di revoca n. 6122/R) . . . . Pag. 7182

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tonol » 40 confetti, della ditta Laboratorio chimico Plinio del dottor Augusto Acquaviva Coppola, in Milano. (Decreto di revoca n. 6128/R) . . . . Pag. 7182

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Probamolo », 2, 6 e 30 compresse da mg 400, della ditta Consorzio neoterapico nazionale, in Roma, e successivamente ceduta alla ditta Farmaroma S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 6129/R) . . . . Pag. 7183

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Baycain » con epinefrina nelle confezioni flacone da 10 cc e 20 fiale × 2 cc, della relativa serie 10 capsule da 1,8 cc con epinefrina, della categoria fiale con Nor epinefrina (flacone da 10 cc e 20 fiale da 2 cc) della relativa serie di categoria 10 capsule da 1,8 cc con Nor epinefrina, della categoria fiale con Nor epinefrina ed epinefrina (flacone da 10 cc e 20 fiale da 2 cc) e della relativa serie di categoria 10 capsule da 1,8 cc con Nor epinefrina ed epinefrina, della ditta Bayer di Leverkusen (Germania) rappresentata in Italia dalla ditta Bayer Italia S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6137/R) . . . . Pag. 7183

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Mictine » compresse, nella preparazione scatola 25 compresse da 200 mg, della ditta D. Searle di Chicago - Illinois (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla ditta Consorzio neoterapico nazionale, in Roma. (Decreto di revoca n. 6126/R). Pag. 7184

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vis-Viri » sciroppo, nella confezione flacone da g 180 e la relativa categoria fiale 10 × 2 cc, della ditta Giovanni Lungaro, in Genova. (Decreto di revoca n. 6127/R) . . . Pag. 7184

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gerocor », nelle preparazioni 10, 30 compresse e 5, 10 fiale, della ditta SAIS - Laboratorio farmaco biologico, in Mestre. (Decreto di revoca n. 6132/R) . . . . Pag. 7185

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Endociclina » flacone iniettabile da mg 500 e la relativa serie da mg 250, della ditta Francia farmaceutici, in Milano. (Decreto di revoca n. 6133/R) . . . . Pag. 7185

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sedominal », nella confezione flacone da g 150 e la relativa categoria 20 confetti, della ditta La Farmochimica italiana, in Milano. (Decreto di revoca n. 6135/R) . . . . Pag. 7185

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1980.
Sostituzione del commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso, nonchè di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia . . . . Pag. 7186

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1980.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sacier, in Albisola Superiore . . . . Pag. 7186

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1980.
Modalità di recupero nei confronti dei datori di lavoro dei contributi previdenziali sospesi a seguito degli eventi sismici verificatisi nell'anno 1976 in taluni comuni della regione Friuli-Venezia Giulia . . . . Pag. 7187

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1980.
Modalità di recupero nei confronti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei contributi previdenziali sospesi a seguito degli eventi sismici verificatisi nell'anno 1976 in taluni comuni della regione Friuli-Venezia Giulia . . . . Pag. 7188

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1980.
Modalità di recupero nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dei contributi previdenziali sospesi a seguito degli eventi sismici verificatisi nel settembre del 1979 nei comuni delle regioni Umbria, Marche e Lazio . . . . Pag. 7188

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1980.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samo, con sede e stabilimento in Brescia. Pag. 7189

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1980.
Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio D'Alessandro, in Normanno. Pag. 7189

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1980.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Miesa S.r.l., con sede in Carate Brianza e stabilimento a Baranzate di Bollate . . . . Pag. 7190

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.
Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano. Pag. 7190

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.
Proroga al 24 febbraio 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Alessandria della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 7190

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Torino e Settimo Torinese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 7191

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga al 25 febbraio 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Firenze della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 7191

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga al 30 marzo 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 7191

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga al 25 febbraio 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Genova della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 7192

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di S. Martino Buon Albergo della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 7192

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga al 25 febbraio 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Casandrino e Reggia di Portici della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 7192

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1980.

Proroga al 24 maggio 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Alessandria della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 7193

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1980.

Proroga al 25 maggio 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, per il deposito di Genova . . . . Pag. 7193

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1980.

Proroga al 29 giugno 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 7193

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1980.

Proroga al 24 maggio 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Torino e Settimo Torinese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 7194

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1980.

Proroga al 25 maggio 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Firenze della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 7194

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1980.

Proroga al 25 maggio 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Casandrino e Reggia di Portici della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . . . Pag. 7194

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.

Autorizzazione ad iscrivere nelle matricole della gente di mare di 1ª e 2ª categoria, in deroga al limite di età stabilito dall'art. 119 del codice della navigazione, di cittadini italiani che abbiano effettuato navigazione su navi di bandiera estera . . . . Pag. 7195

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafindustria, stabilimento di Marcianise. Pag. 7195

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leeds & Northrup italiana, con sede in Milano e stabilimento a Paderno Dugnano . . . . . . Pag. 7195

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gimac, con sede in Roma e stabilimenti in Torino e Pomezia . . . . Pag. 7196

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per l'avvio a completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R. . . . . Pag. 7196

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Visconti Mollica - Manifattura ceramiche, in Capodimonte-Napoli . . . . Pag. 7197

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Claudia, in Segromigno Monte Capannori, stabilimento di Piano di Coreglia . . Pag. 7197

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Repes, in Forlì . . . . Pag. 7197

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olchima - Oleochimica Maurizio, in Porto Torres. Pag. 7198

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi . . . . . . Pag. 7198

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 7199

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Avviso di rettifica. Pag. 7201

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 6 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 6 % a premi s.s. Ferrovie dello Stato; 6 % s.s. Ferrovie dello Stato; 6 % s.s. Interventi statali; 7 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 7 % s.s. Ferrovie dello Stato; 7 % s.s. Interventi statali; 8 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 9 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 9 % s.s. Interventi statali; 10 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 10 % s.s. Interventi statali decennale; 10 % s.s. Interventi statali . . . . Pag. 7201

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Concorso, per titoli e per esami, a trentacinque posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali . . . Pag. 7204

Ministero di grazia e giustizia: Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quaranta posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva di servizio sociale nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena . . . . Pag. 7206

Ufficio veterinario provinciale di Modena:

Graduatoria degli idonei del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena Pag. 7206

Stralcio di condotte veterinarie dal concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena. Pag. 7207

Nomina dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena . . Pag. 7207

Ospedale maggiore di Crema: Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia . . . . . Pag. 7207

Ospedale di circolo e fondazione « E. e S. Macchi » di Varese: Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione. Pag. 7207

Ospedale « S. Luca » di Vallo della Lucania: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di malattie infettive. Pag. 7208

Ospedale dei bambini « Umberto I » di Brescia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . Pag. 7208

Ospedale mandamentale « SS. Capitanio e Gerosa » di Lovere: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 7208

Ospedale di Saronno: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . Pag. 7208

Ospedale civile « S. Zenone » di Aviano: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione lungodegenti e riabilitazione . . . . Pag. 7208

Ospedale civile « S. Giuseppe Calasanzio » di Isili: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . Pag. 7208

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1980, n. **46.**

Norme per il funzionamento degli organismi comprensoriali . . . . Pag. 7209

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1980, n. **47.**

Interventi regionali in attuazione dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319: « Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento », integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650 . . . . Pag. 7210

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1980, n. **48.**

Interventi a favore dell'associazionismo artigiano. Pag. 7211

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1980, n. **49.**

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 48: « Interventi a favore dell'associazionismo artigiano » . Pag. 7215

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1980, n. **50.**

Modifica della misura dei contributi dovuti al fondo di previdenza e solidarietà dei consiglieri regionali della Lombardia . . . . Pag. 7216

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1980, n. **495.**

Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria di un tratto di argine consortile del fiume Po in frazione Stagno del comune di Roccabianca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il tratto d'argine del fiume Po, a difesa della frazione Stagno parmense in comune di Roccabianca è dichiarato opera idraulica di seconda categoria. Conseguentemente viene sclassificato l'argine rettilineo esistente.

Art. 2.

Il perimetro del comprensorio dei beni, i cui proprietari debbono contribuire con lo Stato nella spesa per l'opera di cui al precedente articolo, è quello delimitato nella annessa corografia che forma parte integrante della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — COMPAGNA — REVIGLIO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1980.

Conferma di un componente del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Di Nardi è confermato, per il triennio 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981, consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi del punto *h*) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1952, n. 1848.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1980

PERTINI

FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1980
Registro n. 3 *Trasporti - F.S., foglio n.* 272

(7975)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1979.

Sostituzione di un membro aggregato del consiglio di amminstrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1976, n. 340;

Vista la designazione del Ministro della difesa;

Decreta:

Il col. Pietro Giannattasio cessa, a decorrere dalla data del presente decreto, dalla carica di membro aggregato del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Dalla stessa data è nominato membro aggregato del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato il col. Andrea Lusa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 otttobre 1979

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1979
Registro n. 3 *Trasporti - F.S., foglio n.* 106

(7835)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di S. Benedetto da Norcia, patrono d'Europa, nel quindicesimo centenario della nascita.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1979, con il quale è stata autorizzata la emissione nel 1980, fra l'altro, di francobolli commemorativi di S. Benedetto da Norcia, patrono d'Europa, nel quindicesimo centenario della nascita;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1488 del 19 marzo 1980;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso, nel valore da L. 220, un francobollo commemorativo di S. Benedetto da Norcia, patrono d'Europa, nel quindicesimo centenario della nascita.

Detto francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 ¼ × 14; tiratura: otto milioni di esemplari; colore: azzurro intenso; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce un particolare dell'affresco « S. Benedetto che consegna la regola agli Olivetani », eseguito dal Sodoma nel monastero di Monteoliveto Maggiore tra il 1505 e il 1508.

Nel francobollo sono riportate la leggenda « S. BENEDETTO 480-547 », la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 220 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 20 *Poste, foglio n.* 197

(7123)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Modificazione della ragione sociale della società « Sala Scelsi Farina - Binder Dijker Otte & C. - Società di revisione di Giovanni Sala, Paolo Scelsi, Giorgio Farina & C. - Società in accomandita semplice », in Milano, autorizzata all'esercizio di attività di revisione, in « Sala Scelsi Farina - Società di revisione di Giovanni Sala, Paolo Scelsi, Giorgio Farina & C. - Società in accomandita semplice ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visti i decreti ministeriali 25 novembre 1965 e 8 novembre 1974, con i quali la società « Studio Sala & C. S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1978, con il quale sono stati modificati i precedenti decreti per la parte relativa all'autorizzazione all'attività limitata alla sola revisione, nonchè alla denominazione sociale variata in « Studio Sala & C. - Binder Dijker Otte & C. - Società di revisione S.p.a. »;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1980, con il quale è stata modificata la forma societaria, da società per azioni in società in accomandita semplice, con conseguente cambiamento della denominazione sociale in « Sala Scelsi Farina - Binder Dijker Otte & C. - Società di revisione di Giovanni Sala, Paolo Scelsi, Giorgio Farina & C. - Società in accomandita semplice »;

Vista la deliberazione 22 aprile 1980, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la ragione sociale in « Sala Scelsi Farina - Società di revisione di Giovanni Sala, Paolo Scelsi, Giorgio Farina & C. - Società in accomandita semplice »;

Vista la comunicazione-istanza del 22 aprile 1980;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti a riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta, conseguentemente, l'opportunità di procedere alla variazione del precedente decreto 16 gennaio 1980;

Decreta:

Per i motivi su indicati in premessa, il decreto ministeriale 16 gennaio 1980 di autorizzazione all'esercizio di attività di revisione rilasciato alla società « Sala Scelsi Farina - Binder Dijker Otte & C. - Società di revisione di Giovanni Sala, Paolo Scelsi, Giorgio Farina & C. - Società in accomandita semplice », con sede in Milano, è modificato nella parte relativa alla ragione sociale variata in « Sala Scelsi Farina - Società di revisione di Giovanni Sala, Paolo Scelsi, Giorgio Farina & C. - Società in accomandita semplice ».

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività di revisione accordata con il precedente decreto 16 gennaio 1980, si intende, pertanto, riferita a quest'ultima denominazione adottata dalla società, salvo la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(7122)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1980.

Bilancio consuntivo per l'esercizio 1979 della « Gestione speciale per integrazione dei progetti speciali » istituita ai sensi dell'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che prevede la costituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di una gestione speciale per la integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Considerato che la predetta gestione, ai sensi della citata legge, ha una propria autonomia amministrativa;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1979, concernente le norme per l'amministrazione della gestione sopra indicata;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1979, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione per l'integrazione dei progetti speciali istituita ai sensi dell'art. 26 della legge 31 dicembre 1978, n. 845;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, concernente il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle citate gestioni fuori bilancio;

Esaminato e riscontrato regolare il rendiconto generale delle entrate e delle spese della predetta gestione per l'esercizio finanziario 1979;

Decreta:

E' approvato il rendiconto generale delle entrate e delle spese della gestione integrativa citata nelle premesse, per l'esercizio finanziario 1979, allegato al presente decreto.

Roma, addì 12 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1979

MINISTERO DEL LAVORO E

Gestione speciale per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali (Gestione

CAPITOLI			CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1979						
			Somme						
				Accertate					Maggiori o minori entrate
Numero	DENOMINAZIONE		Previste	Riscosse		Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h		
				Versate	Rimaste da versare				
a b c	d	Rapporti fra le colonne	e = i ± k	f = r — m	g = s — n	h = t — o	i = r+s+t — p		k = i — e
	TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI								
	Categoria 04. — *Redditi e proventi patrimoniali*								
1032	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico		*per memoria*	—	—	—	—		—
	Totale categoria 04 . . .		*per memoria*	—	—	—	—		—
	Totale titolo I. — Entrate correnti . . .		*per memoria*	—	—	—	—		—
	TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
	Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*								
5201	Versamenti da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)		37.200.000.000	—	27.900.000.000	9.300.000.000	37.200.000.000		—
	Totale categoria 10 . . .		37.200.000.000	—	27.900.000.000	9.300.000.000	37.200.000.000		—
	Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*								
5231	Recuperi sulle integrazioni dei finanziamenti dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218		*per memoria*	—	—	—	—		—
5232	Entrate eventuali e diverse		*per memoria*	—	—	—	—		—
	Totale categoria 11 . . .		*per memoria*	—	—	—	—		—
	Totale titolo II. — Entrate in conto capitale . . .		37.200.000.000	—	27.900.000.000	9.300.000.000	37.200.000.000		—
	Totale generale delle entrate . . .		37.200.000.000	—	27.900.000.000	9.300.000.000	37.200.000.000		—

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PROSPETTO *A*

fuori bilancio istituita ai sensi dell'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)

PARTE I - *ENTRATA*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							Residui attivi al 30 giugno 19. . .	
Al 1° luglio 19. . Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 19 . . - 19 . .	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale $= m + n + o$	Aumenti o diminuzioni	Versamenti (competenza e residui)	Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l $= p \pm q$	m $= r - f$	n $= s - g$	o $= t - h$	p $= r + s + t - l$	q $= p - l$	r $= f + m$	s $= g + n$	t $= h + o$
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1979

MINISTERO DEL LAVORO E

Gestione speciale per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali (Gestione

CAPITOLI			CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1979				
			Somme				Economie o maggiori spese
				Accertate			
Numero	DENOMINAZIONE		Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Colonne $f + g$	
a b c	d	Rapporti fra le colonne	e $= h \pm i$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= p + q - n$	i $= h - e$
	TITOLO I. — SPESE CORRENTI						
	Categoria 04. — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*						
00031	Spese relative all'amministrazione della gestione speciale nonché spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali la gestione stessa è stata costituita		25.000.000	—	—	—	— 25.000.000
	Totale categoria 04 . . .		25.000.000	—	—	—	— 25.000.000
	Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*						
1101	Rimborso di somme erroneamente affluite alla gestione speciale		*per memoria*	—	—	—	—
	Totale categoria 09 . . .		*per memoria*	—	—	—	—
	Totale titolo I. — Spese correnti . . .		25.000.000	—	—	—	— 25.000.000
	TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*						
5121	Contributi da erogare per l'integrazione dei finanziamenti dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 281 (articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)		37.175.000.000	—	15.000.000.000	15.000.000.000	— 22.175.000.000
	Totale categoria 12 . . .		37.175.000.000	—	15.000.000.000	15.000.000.000	— 22.175.000.000
	Totale titolo II. — Spese in conto capitale . . .		37.175.000.000	—	15.000.000.000	15.000.000.000	— 22.175.000.000
	Totale generale delle spese . . .		37.200.000.000	—	15.000.000.000	15.000.000.000	— 22.200.000.000
	Avanzo di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi		—	22.200.000.000	—	22.200.000.000	+ 22.200.000.000
	Totale a pareggio . . .		37.200.000.000	22.200.000.000	15.000.000.000	37.200.000.000	—

DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROSPETTO *B*

fuori bilancio istituita ai sensi dell'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845) **PARTE II - *SPESA***

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Al 1° luglio 19.. Colonna *q* del conto consuntivo 19..-19..	Pagati	Rimasti da pagare	Totale Colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 19...
k $= n \pm o$	l $= p - f$	m $= q - g$	n $= p + q - h$	o $= n - k$	p $= f + l$	q $= g + m$
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antiba semplice » per adulti, nella preparazione 10 fiale × 2 cc, la serie « Antiba semplice » per bambini, nella preparazione 10 fiale × 2 cc, la categoria supposte con Chinino, nella preparazione 6 supposte g 2,5, la categoria supposte tipo semplice, nella preparazione 6 supposte g 2,3, la categoria con Chinino per adulti, nella preparazione 10 fiale × 2,5 cc, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Rossini, in Pisa. (Decreto di revoca n. 6124/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i propri decreti in data 24 marzo 1954, 29 aprile 1954, 29 ottobre 1954 e 16 dicembre 1954 con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 5396 5396/1, 5396/A, 5396/B, 5396/C e 5396/C-1 la specialità medicinale denominata « Antiba semplice » per adulti nella preparazione 10 fiale 2 cc la serie « Antiba semplice » per bambini nella preparazione 10 fiale 2 cc la categoria supposte con Chinino nella preparazione 6 supposte g 2,5, la categoria supposte tipo semplice nella preparazione 6 supposte g 2,3, la categoria con Chinino per adulti nella preparazione 10 fiale 2,5 cc e la serie di categoria uso pediatrico nella preparazione 10 fiale 2,5 cc, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Rossini, via S. Antonio n. 31, Pisa, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita presso la stessa sede;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinale e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norme del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4 del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Antiba semplice » per adulti nella preparazione 10 fiale 2 cc la serie « Antiba semplice » per bambini nella preparazione 10 fiale 2 cc la categoria supposte con Chinino nella preparazione 6 supposte g 2,5, la categoria supposte tipo semplice nella preparazione 6 supposte g 2,3, la categoria con Chinino per adulti nella preparazione 10 fiale 2,5 cc e la serie di categoria per uso pediatrico nella preparazione 10 fiale 2,5 cc registrate rispettivamente ai numeri 5396, 5396/1, 5396/A, 5396/B, 5396/C e 5396/C-1 in data 24 marzo 1954, 29 aprile 1954, 29 ottobre 1954 e 16 dicembre 1954 a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Rossini, via S. Antonio n. 31.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6963)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Strofantina Houdè », della categoria 10 fiale × 1 cc da 1/2 mg e della serie di categoria 10 fiale × 1 cc da 1/4 mg, della ditta LIRCA S.p.a., in Limito. (Decreto di revoca n. 6119/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 27 dicembre 1967 con i quali venne registrata ai numeri 5901/A e 5901/A-1 la categoria 10 fiale × 1 cc da ½ mg e la serie di categoria 10 fiale × 1 cc da ¼ mg della specialità medicinale denominata « Strofantina Houdè » a nome della ditta LIRCA S.p.a. - Laboratorio italiano ricerche chimiche ed affini con sede in Limito (Milano), via Rivoltana, 35 (già con sede in Milano, via Negroli, 35), codice fiscale 00738450154, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale registrata in fiale per uso oltre che endovenoso anche intramuscolare, contiene strofantina e che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 25 gennaio 1978 ha espresso parere chè soltanto la somministrazione per endovena sia da ritenere di sicura e costante efficacia e che sia da concedere alle ditte produttrici di preparazioni a base di strofantina per via intramuscolare un periodo di tempo di mesi sei per rispondere adeguatamente ai quesiti sollevati circa la validità di tale via, riconsiderando inoltre il dosaggio utilizzato in tali preparazioni, come contestato alla ditta interessata in data 8 aprile 1978;

Visto che la ditta interessata, non ha inviato controdeduzioni al riguardo;

Visto l'ulteriore parere del Consiglio superiore di sanità in data 23 gennaio 1980;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria 10 fiale × 1 cc da ½ mg e della serie di categoria 10 fiale × 1 cc da ¼ mg della specialità medicinale denominata « Strofantina Houdè » registrate ai numeri 5901/A e 5901/A-1 in data 27 dicembre 1967 a nome della S.p.a. LIRCA - Laboratorio italiano ricerche chimiche ed affini con sede in Limito (Milano), via Rivoltana, 35, codice fiscale 00738450154.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6958)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Aiu-Cor », 3 fiale liofilizzate + 3 fiale solv. × 2,5 cc uso intramuscolare, della ditta Istituto Gentili S.p.a., in Pisa. (Decreto di revoca n. 6120/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 11 giugno 1962, 14 dicembre 1962 e 22 aprile 1969 con i quali venne registrata al n. 19565 la specialità medicinale denominata « Aiu-Cor » 3 fiale liofilizzate + 3 fiale solv. × 2,5 cc uso intramuscolare a nome della ditta Istituto A. Gentili S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via G. Mazzini, 112, codice fiscale numero 00109910505, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, in seguito a revisione delle specialità medicinali, è stata proposta la revoca dei prodotti contenenti ATP non risultando un sicuro effetto « energetico » dell'ATP stesso alle dosi e nelle modalità di somministrazione proposte; inoltre, per quanto riguarda l'effetto vasodilatatore distrettuale dimostrato in sede sperimentale, non risulta esistere una adeguata documentazione di effetti clinici, alle dosi usate, se non per la somministrazione endoarteriosa che presenta però aspetti negativi;

Considerato, inoltre, l'effetto dell'ATP sull'aggregazione pastrinica e, in particolare per la specialità medicinale di cui trattasi, la mancanza agli atti di dimostrazione dell'attività clinica dell'inosina e dell'UTP per le indicazioni proposte e dei vantaggi della loro associazione con ATP, come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 21 novembre 1973;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nelle sedute in data 12 novembre 1976 e 23 gennaio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Aiu-Cor » 3 fiale liofilizzate + 3 fiale solv. × 2,5 cc uso intramuscolare, registrata al n. 19565, in data 11 giugno 1962, 14 dicembre 1962 e 22 aprile 1969, a nome della ditta Istituto Gentili S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via G. Mazzini, 112, codice fiscale n. 00109910505.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6959)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sparteal », nella confezione da 10 fiale × 1 cc, della ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco, in Genova. (Decreto di revoca n. 6115/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 18 aprile 1958 con il quale venne registrata al n. 13822 la specialità medicinale denominata « Sparteal » nella confezione da 10 fiale × 1 cc a nome della ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco codice fiscale 00346070105 con sede in Genova, via Brignole De Ferrari n. 6/8, ora in via G. Santolini, n. 10, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, come contestato alla ditta interessata in data 19 giugno 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sparteal » nella confezione da 10 fiale × 1 cc registrata al n. 13822 in data 18 aprile 1958 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco codice fiscale 00346070105 con sede in Genova, via G. Santolini, n. 10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6893)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fito Fer », nella confezione sciroppo flac. × 150 cc e nella relativa categoria fiale, nella confezione fiale 5 × 2 cc e 10 × 2 cc, « Fito B/1 », nella confezione fiale 10 × 2 cc, « Fito B/12 », nella confezione 30 confetti e fiale 10 × 2 cc, « Fito B Complex », nella confezione 30 confetti e fiale 10 × 2 cc, della ditta Albi terapeutici S.p.a., in Milano, e successivamente ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., in Bari. (Decreto di revoca n. 6122/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 4 gennaio 1955, 24 febbraio 1955, 12 dicembre 1955, 24 febbraio 1955 e 19 aprile 1955, con i quali fu registrata ai numeri 9642, 9642/A, 9642/B, 9642/C e 9642/D la specialità medicinale denominata « Fito Fer » nella confezione sciroppo flacone × 150 cc, nonché le relative categorie « Fito Fer » fiale nella confezione fiale 5 × 2 cc e 10 × 2 cc, « Fito B/1 » nella confezione fiale 10 × 2 cc, « Fito B/12 » nella confezione 30 confetti e fiale 10 × 2 cc, « Fito B Complex » nella confezione 30 confetti e fiale 10 × 2 cc, a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a., con sede in Milano, via Stilicone, 39, prodotte presso l'officina della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 21 ottobre 1966 con la quale la ditta Albi terapeutici ha ceduto la proprietà e il diritto di fabbricazione della citata specialità alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Imperatore Traiano, 17/A;

Rilevato che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Fito Fer », registrata con distinti decreti ai numeri 9642, 9642/A, 9642/B, 9642/C, 9642/D, rispettivamente nella confezione sciroppo flacone × 150 cc e nelle relative categorie « Fito Fer » fiale nella confezione fiale 5 × 2 cc e 10 × 2 cc, « Fito B/1 » nella confezione fiale 10 × 2 cc, « Fito B/12 » nella confezione 30 confetti e fiale 10 × 2 cc, « Fito B Complex » nella confezione 30 confetti e fiale 10 × 2 cc, alle date del 4 gennaio 1955, 24 febbraio 1955, 12 dicembre 1955, 19 aprile 1955 e 24 febbraio 1955, a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a., con sede in Milano, via Stilicone, 39, e successivamente ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Imperatore Traiano, 17/A.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6961)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tonol » 40 confetti, della ditta Laboratorio chimico Plinio del dottor Augusto Acquaviva Coppola, in Milano. (Decreto di revoca n. 6128/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 14 giugno 1957, con il quale venne registrata al n. 12578 a nome della ditta Laboratorio chimico Plinio del dott. Augusto Acquaviva Coppola con sede in Milano, via Alberto Mario, n. 36, la specialità medicinale denominata: « Tonol » 40 confetti, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la suddetta sede;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tonol » 40 confetti, registrata al n. 12578 in data 14 giugno 1957 a nome della ditta Laboratorio chimico Plinio del dott. Augusto Acquaviva Coppola, con sede in Milano, via Alberto Mario n. 36.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione

del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6967)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Probamolo », 2, 6 e 20 compresse da mg 400, della ditta Consorzio neoterapico nazionale, in Roma, e successivamente ceduta alla ditta Farmaroma S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 6129/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 22 agosto 1957, con il quale venne registrata al n. 12.896 a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale con sede in Roma, via di Priscilla, 101, la specialità medicinale denominata « Probamolo », 2, 6 e 20 compresse da mg 400, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita presso la suddetta sede;

Vista la scrittura privata registrata a Roma il 23 dicembre 1971 al n. 38153, dalla quale risulta che la succitata specialità medicinale è stata ceduta dalla ditta Consorzio neoterapico nazionale di Roma alla ditta Farmaroma S.r.l. Laboratori farmaco biologici, con sede in Roma, via dei Durantini, 148;

Considerato che quest'ultima ditta non ha presentato domanda di trasferimento di registrazione a proprio nome;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Probamolo » 2, 6 e 20 compresse da mg 400, registrata al n. 12.896 in data 22 agosto 1957 a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale con sede in Roma, via di Priscilla, 101 e successivamente ceduta alla ditta Farmaroma S.r.l. con sede in Roma, via dei Durantini, 148.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6968)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Baycain » con epinefrina nelle confezioni flacone da 10 cc e 20 fiale × 2 cc, della relativa serie 10 capsule da 1,8 cc con epinefrina, della categoria fiale con Nor epinefrina (flacone da 10 cc e 20 fiale da 2 cc) della relativa serie di categoria 10 capsule da 1,8 cc con Nor epinefrina, della categoria fiale con Nor epinefrina ed epinefrina (flacone da 10 cc e 20 fiale da 2 cc) e della relativa serie di categoria 10 capsule da 1,8 cc con Nor epinefrina ed epinefrina, della ditta Bayer di Leverkusen (Germania) rappresentata in Italia dalla ditta Bayer Italia S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6137/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 4 gennaio 1962 con i quali vennero registrate ai numeri 19059, 19059/1, 19059/A, 19059/A-1, 19059/B, 19059/B-1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Baycain » con epinefrina nelle confezioni flacone da 10 cc; e 20 fiale × 2 cc, la relativa serie 10 capsule da 1,8 cc con epinefrina, la categoria fiale con Nor epinefrina (flacone da 10 cc e 20 fiale da 2 cc), la relativa serie di categoria 10 capsule da 1,8 cc con Nor epinefrina, la categoria fiale con Nor epinefrina ed epinefrina (flacone da 10 cc e 20 fiale da 2 cc) e la relativa serie di categoria 10 capsule da 1,8 cc con Nor epinefrina ed epinefrina a nome della ditta Bayer di Leverkusen (Germania) rappresentata in Italia dalla ditta Bayer Italia S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126, codice fiscale 00924910151, preparate nell'officina farmaceutica della ditta estera;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto ha avuto esito non favorevole avendo evidenziato una notevole deficienza nel contenuto di epinefrina e di Nor epinefrina e precisamente:

Baycain blu: epinefrina 4,5% del dichiarato, Nor epinefrina 36,5% del dichiarato;

Baycain verde: Nor epinefrina 28,2% del dichiarato;

Baycain gialla: epinefrina:

1 fiala 1,8% del dichiarato;
2 fiale 34,9% del dichiarato;
3 fiale 30% del dichiarato,

come contestato alla ditta interessata in data 22 maggio 1979;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta suddetta;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 23 gennaio 1980;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Baycain » con epinefrina nelle confezioni flacone da 10 cc e 20 fiale × 2 cc, la relativa serie 10 capsule da 1,8 cc con epinefrina, la categoria fiale con Nor epinefrina (flacone da 10 cc e 20 fiale da 2 cc) la relativa serie di categoria 10 capsule da 1,8 cc con Nor epinefrina, la categoria fiale con Nor

epinefrina ed epinefrina (flacone da 10 cc e 20 fiale da 2 cc) e la relativa serie di categoria 10 capsule da 1,8 cc con Nor epinefrina ed epinefrina, registrate rispettivamente ai numeri 19059, 19059/1, 19059/A, 19059/A-1, 19059/B e 19059/B-1 in data 4 gennaio 1962 a nome della ditta Bayer di Leverkusen (Germania) rappresentata in Italia dalla ditta Bayer Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 126, codice fiscale n. 00924910151;

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6976)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Mictine » compresse, nella preparazione scatola 25 compresse da 200 mg, della ditta D. Searle di Chicago - Illinois (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla ditta Consorzio neoterapico nazionale, in Roma. (Decreto di revoca n. 6126/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 1956 con il quale venne registrata al n. 10737 la specialità medicinale denominata « Mictine » compresse nella preparazione sc. 25 cpr 200 mg a nome della ditta D. Searle di Chicago - Illinois (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla ditta Consorzio neoterapico nazionale con sede in Roma, via di Priscilla n. 101, prodotta nella officina farmaceutica della ditta estera suddetta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Mictine » compresse nella preparazione sc. 25 cpr 200 mg registrata al n. 10737 in data 21 gennaio 1956 a nome della ditta D. Searle di Chicago - Illinois (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla ditta Consorzio neoterapico nazionale con sede in Roma, via di Priscilla, 101.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6965)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vis-Viri » sciroppo, nella confezione flacone da g 180 e la relativa categoria fiale 10 × 2 cc, della ditta Giovanni Lungaro, in Genova. (Decreto di revoca n. 6127/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 3 ottobre 1959 con i quali venne registrata rispettivamente ai numeri 15746 e 15746/A la specialità medicinale denominata « Vis-Viri » sciroppo nella confezione flacone da g 180 e la relativa categoria fiale nella confezione da 10 fiale × 2 cc, a nome della ditta Giovanni Lungaro, con sede in Genova, salita A. Giusti, n. 9, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta Laboratorio Delta con sede in Brescia, via Spalto S. Marco n. 1;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vis-Viri » sciroppo nella confezione flacone da g 180 e la relativa categoria fiale nella confezione da 10 fiale × 2 cc, registrate rispettivamente ai numeri 15746 e 15746/A in data 3 ottobre 1959 a nome della ditta Giovanni Lungaro, con sede in Genova, salita A. Giusti n. 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6966)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gerocor », nelle preparazioni 10, 30 compresse e 5, 10 fiale, della ditta SAIS - Laboratorio farmaco biologico, in Mestre. (Decreto di revoca n. 6132/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 27 settembre 1963 e 11 agosto 1967 con i quali venne registrata ai numeri 19306 e 19306/A la specialità medicinale denominata « Gerocor » nelle preparazioni 10 e 30 compresse e 5 e 10 fiale a nome della ditta SAIS - Laboratorio farmacobiologico, con sede in Mestre (Venezia), via Grazioli, 2;

Considerato che la suddetta specialità è da ritenersi terapeuticamente superata, in assenza di dati circa l'attività clinica della inosina e di ogni altra dimostrazione circa l'attività dell'associazione nelle indicazioni proposte, come contestato alla ditta interessata in data 11 luglio 1975;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 12 novembre 1976;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Gerocor » nelle preparazioni 10 e 30 compresse e 5 e 10 fiale registrata ai numeri 19306 e 19306/A in data 27 settembre 1963 e 11 agosto 1967 a nome della ditta SAIS - Laboratorio farmaco biologico, con sede in Mestre (Venezia), via Grazioli, 2, codice fiscale numero 00165620279.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6971)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Endociclina » flacone iniettabile da mg 500 e la relativa serie da mg 250, della ditta Francia farmaceutici, in Milano. (Decreto di revoca n. 6133/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 6 marzo 1965 con il quale venne registrata rispettivamente ai numeri 17877 e 17877/1 la specialità medicinale denominata « Endociclina » flacone iniettabile da mg 500 e la relativa serie da mg 250 a nome della ditta Francia farmaceutici, codice fiscale n. 00798630158, con sede e domicilio fiscale in Milano, via dei Pestagalli n. 7, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata ha inviato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nelle sedute del 19 luglio 1978 e 13 giugno 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Endociclina » flacone iniettabile da mg 500 e la relativa serie da mg 250 registrate rispettivamente ai numeri 17877 e 17877/1 in data 6 marzo 1965 a nome della ditta Francia farmaceutici, codice fiscale n. 00798630158, con sede e domicilio fiscale in Milano, via dei Pestagalli n. 7.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6972)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sedominal », nella confezione flacone da g 150 e la relativa categoria 20 confetti, della ditta La Farmochimica italiana, in Milano. (Decreto di revoca n. 6135/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 11 dicembre 1950 e 12 aprile 1968 con i quali venne registrata rispettivamente ai numeri 4285 e 4285/A la specialità medicinale denominata « Sedominal », nella confezione flacone da g 150 e la relativa categoria 20 confetti, a nome della ditta La Farmochimica italiana, codice fiscale n. 00870490158, con sede e domicilio fiscale in Milano, via D'Apulia n. 8, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche è da ritenersi terapeuticamente superata in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche

ed alla via di somministrazione, per la presenza dell'acido feniletilbarbiturico, come contestato alla ditta interessata in data 25 gennaio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sedominal », nella confezione flacone da g 150 e la relativa categoria 20 confetti, registrata rispettivamente ai numeri 4285 e 4285/A in data 11 dicembre 1950 e 12 aprile 1968 a nome della ditta La Farmochimica italiana, codice fiscale numero 00870490158, con sede e domicilio fiscale in Milano, via D'Apulia n. 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6974)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1980.

Sostituzione del commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso, nonchè di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della legge citata il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, di cui allo ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Considerato che il cav. Gennaro Colucci, commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso, nonchè delle casse mutue comunali, intercomunali e frazionali della provincia, è deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il geom. Marco Meola è nominato commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso, nonchè di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia, in sostituzione del cav. Gennaro Colucci, deceduto.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dello art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 7 luglio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro della sanità
ANIASI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

(6977)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sacier, in Albisola Superiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sacier, con sede in Albisola Superiore (Savona);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la Regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sacier, con sede in Albisola Superiore (Savona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 febbraio 1980 al 3 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7807)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1980.

Modalità di recupero nei confronti dei datori di lavoro dei contributi previdenziali sospesi a seguito degli eventi sismici verificati nell'anno 1976 in taluni comuni della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del maggio 1976, con cui è stata concessa, nei comuni indicati a norma dell'art. 20 del precitato decreto-legge, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende di tutti i settori produttivi per il personale occupato, per i periodi di paga scaduti entro il 31 dicembre 1976;

Visti gli articoli 17 e 19 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, che hanno previsto l'applicazione della sospensione contributiva predetta nei comuni della medesima regione determinati a norma dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 e dell'art. 11 del sopracitato decreto-legge n. 648 per gli eventi sismici verificatisi dopo il maggio 1976, nonché la proroga del termine dell'agevolazione al 30 giugno 1977;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 465, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, che ha concesso per il periodo di un anno a favore delle imprese di cui all'art. 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, nonché dei soggetti di cui all'art. 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 987, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1978, ovvero dal periodo di pagamento successivo a quello in cui termina il beneficio dello sgravio previsto dall'art. 4 della predetta legge 4 agosto 1977, n. 500;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1979, n. 376, recante proroga per due mesi della sospensione predetta nella misura del 100 per cento del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per le popolazioni della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976, nonché una ulteriore sospensione di sei mesi nella misura del 50 per cento;

Visto in particolare l'art. 3 della citata legge 13 agosto 1979, n. 376, che affida al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la determinazione con proprio decreto da assumere di concerto con il Ministro del tesoro, delle modalità della rateizzazione dei contributi sospesi, da effettuarsi senza corresponsione di interessi ed altri oneri, nel termine di un settennio a decorrere dal primo giorno del quinto mese successivo alla decadenza del beneficio della sospensione;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito al recupero dei predetti contributi stabilendone le relative modalità;

Decreta:

Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro di tutti i settori produttivi per il personale occupato, sospesi per i periodi di paga compresi tra il 1° maggio 1976 ed il 30 giugno 1977, e tra il 1° luglio 1978 ed il 29 febbraio 1980, ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, dell'art. 19 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 465, ed infine del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1979, n. 376, è stabilito in 84 rate mensili uguali e consecutive, e per il settore agricolo in sette annualità, decorrenti dal mese di luglio 1980.

Il recupero dei premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dalle aziende per il personale occupato e sospesi ai sensi delle norme innanzi citate è stabilito in 14 rate semestrali con scadenza nei mesi di luglio e gennaio a far tempo dal mese di luglio 1980.

Per le imprese che sono state riconosciute, entro il 30 giugno 1979, disastrate o gravemente danneggiate ai sensi delle leggi della regione Friuli-Venezia Giulia 1° luglio 1976, n. 28 e 18 dicembre 1976, n. 64, il recupero avverrà in 120 rate mensili e parimenti decorrenti dal mese di luglio 1980 ed in 20 rate semestrali, secondo la scadenza indicata al comma precedente, per i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il recupero dei contributi di cui al presente decreto verrà effettuato senza corresponsione di interessi ed altri oneri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

(6982)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1980.

Modalità di recupero nei confronti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei contributi previdenziali sospesi a seguito degli eventi sismici verificatisi nell'anno 1976 in taluni comuni della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976, cui è stata concessa, nei comuni indicati a norma dell'art. 20 del precitato decreto-legge, la sospensione della riscossione dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'assicurazione contro le malattie, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per l'asicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e per l'ENAOLI, relativamente ai versamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra il 6 maggio ed il 31 dicembre 1976;

Visti gli articoli 17 e 19 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, che hanno previsto l'applicazione della sospensione contributiva predetta nei comuni della medesima regione determinati a norma dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 e dell'art. 11 del sopracitato decreto-legge 648 per gli eventi sismici verificatisi dopo il maggio 1976, nonché la proroga del termine dell'agevolazione al 30 giugno 1977;

Visto in particolare l'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1979, n. 376, che affida al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la determinazione, con proprio decreto da assumere di concerto con il Ministro del tesoro, delle modalità di rateizzazione dei contributi sospesi, da effettuarsi senza corresponsione di interessi ed altri oneri, nei termini di un settennio a decorrere dal primo giorno del quinto mese successivo alla decadenza del beneficio della sospensione;

Considerato pertanto che la data individuata ai sensi del predetto art. 3 della legge 13 agosto 1979, n. 376, dalla quale far decorrere l'inizio della rateizzazione dei contributi sospesi dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è quella del 1° novembre 1977 e che il termine del settennio previsto dalla predetta legge scade il 31 ottobre 1984;

Ritenuta la necessità di provvedere entro detto termine al recupero dei predetti contributi stabilendone le relative modalità;

Decreta:

Il recupero dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'assicurazione contro le malattie, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e per l'ENAOLI, e sospesi dal 6 maggio 1976 al 30 giugno 1977 ai sensi del primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'art. 19 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è stabilito in quattro annualità decorrenti dal mese di settembre 1980.

Il recupero dei premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, sospesi ai sensi delle citate disposizioni, è stabilito in otto rate semestrali con scadenza nei mesi di luglio e gennaio a far tempo dal mese di luglio 1980.

Il recupero dei contributi di cui al presente decreto verrà effettuato senza corresponsione di interessi ed altri oneri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

(6981)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1980.

Modalità di recupero nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dei contributi previdenziali sospesi a seguito degli eventi sismici verificatisi nel settembre del 1979 nei comuni delle regioni Umbria, Marche e Lazio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 15 ottobre 1979, n. 494, convertito, con modificazioni, nella legge 14 dicembre 1979, n. 623, concernente provvidenze ed agevolazioni contributive e fiscali per le popolazioni dei comuni delle regioni Umbria, Marche e Lazio, colpite dal terremoto del 19 settembre 1979, con cui, nei comuni indicati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 1979, è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori dipendenti delle imprese industriali, commerciali, artigiane, agricole e diretto-coltivatrici, per i periodi di paga compresi tra il 1° ottobre 1979 ed il 31 marzo 1980;

Visto il secondo comma del medesimo articolo con cui è concessa la sospensione della riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo nonché dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, che siano iscritti alle forme di assicurazioni sociali obbligatorie previste per i lavoratori autonomi, limitatamente alle rate scadenti dal novembre 1979 all'aprile 1980;

Visto in particolare il terzo comma del predetto art. 2 che affida al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la determinazione, con proprio decreto da assumere di concerto con il Ministro del tesoro, delle modalità della rateizzazione dei contributi sospesi da effet-

tuarsi senza corresponsione di interessi o altri oneri nel termine di un biennio, a decorrere dal 1° giugno 1980;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito al recupero dei predetti contributi stabilendone le relative modalità;

Decreta:

Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, commerciali, artigiane sospesi per i periodi di paga compresi tra il 1° ottobre 1979 ed il 31 marzo 1980, ai sensi del primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 15 ottobre 1979, n. 494, convertito, con modificazioni, nella legge 14 dicembre 1979, n. 623, è stabilito in 24 rate mensili uguali e consecutive decorrenti dal mese di giugno 1980 ed in 2 annualità parimenti decorrenti dal mese di giugno 1980, per i lavoratori dipendenti dalle aziende agricole e diretto-coltivatrici.

Il recupero dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo, nonché dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, che siano iscritti alle forme di assicurazioni sociali obbligatorie previste per i lavoratori autonomi la cui riscossione è stata sospesa, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, limitatamente alle rate scadenti dal novembre 1979 a tutto aprile 1980, è stabilito in 2 annualità decorrenti dal 1° giugno 1980.

Il recupero dei premi per il personale occupato, nonché degli artigiani e degli esercenti attività commerciali dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sospesi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 15 ottobre 1979, n. 494, convertito, con modificazioni, nella legge 14 dicembre 1979, n. 623, è stabilito in 4 rate semestrali con scadenza nei mesi di luglio e gennaio a far tempo dal mese di luglio 1980.

Il recupero dei contributi di cui al presente decreto verrà effettuato senza corresponsione di interessi o altri oneri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

(6980)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samo, con sede e stabilimento in Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Samo, con sede e stabilimento in Brescia;

Visti i decreti ministeriali 29 settembre 1979, 15 gennaio 1980 e 16 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 gennaio 1979 al 20 gennaio 1980;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980 con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samo, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 20 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7804)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio D'Alessandro, in Normanno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Pastificio D'Alessandro di Normanno (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 29 settembre 1979, 25 ottobre 1979, 8 gennaio 1980 e 22 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1978 al 24 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio D'Alessandro di Normanno (Cosenza), è prolungata al 24 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7805)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Miesa S.r.l., con sede in Carate Brianza e stabilimento a Baranzate di Bollate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della ditta Miesa S.r.l., con sede in Carate Brianza (Milano) e stabilimento a Baranzate di Bollate (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Miesa S.r.l., con sede in Carate Brianza (Milano) e stabilimento a Baranzate di Bollate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 marzo 1980 al 7 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7802)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 29 giugno 1979, 14 novembre 1979 e 4 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 25 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Palermo e Catania della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7983)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga al 24 febbraio 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Alessandria della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 10 maggio 1979, 14 novembre 1979 e 15 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 25 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Alessandria della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7986)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Torino e Settimo Torinese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 10 maggio 1979, 14 novembre 1979 e 15 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 25 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Torino e Settimo Torinese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7990)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga al 25 febbraio 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Firenze della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 10 maggio 1979, 14 novembre 1979 e 15 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 25 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla deposito di Firenze della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 25 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7992)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga al 30 marzo 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 16 gennaio 1979, 5 marzo 1979, 29 giugno 1979, 25 ottobre 1979 e 11 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della

società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

Il Ministro: Foschi

(7988)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga al 25 febbraio 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Genova della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 14 novembre 1979 e 15 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 25 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Genova della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 25 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

Il Ministro: Foschi

(7984)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di S. Martino Buon Albergo della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 30 ottobre 1978, 31 ottobre 1978, 24 febbraio 1979, 17 ottobre 1979 e 15 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di S. Martino Buon Albergo (Verona) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

Il Ministro: Foschi

(7995)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga al 25 febbraio 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Casandrino e Reggia di Portici della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 10 maggio 1979, 14 novembre 1979 e 15 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società

sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 25 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Casandrino (Napoli), e Reggia di Portici (Napoli) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 25 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7994)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1980.

Proroga al 24 maggio 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Alessandria della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 10 maggio 1979, 14 novembre 1979; 15 dicembre 1979 e 25 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 24 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Alessandria della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 24 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7987)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1980.

Proroga al 25 maggio 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, per il deposito di Genova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 10 maggio 1979, 14 novembre 1979, 15 dicembre 1979 e 25 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 25 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Genova della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 25 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7985)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1980.

Proroga al 29 giugno 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 16 gennaio 1979, 5 marzo 1979, 29 giugno 1979, 25 ottobre 1979, 11 dicembre 1979

e 25 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675 è individuato nel comune di Roma e Pomezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7989)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1980.

Proroga al 24 maggio 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Torino e Settimo Torinese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 10 maggio 1979, 14 novembre 1979, 15 dicembre 1979 e 25 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 24 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Torino e Settimo Torinese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 24 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7991)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1980.

Proroga al 25 maggio 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Firenze della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 10 maggio 1979, 14 novembre 1979, 15 dicembre 1979 e 25 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 25 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Firenze della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 25 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7993)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1980.

Proroga al 25 maggio 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Casandrino e Reggia di Portici della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 10 maggio 1979, 14 novembre 1979, 15 dicembre 1979 e 25 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 25 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Casandrino (Napoli) e Reggia di Portici (Napoli) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 25 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7996)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.

Autorizzazione ad iscrivere nelle matricole della gente di mare di 1ª e 2ª categoria, in deroga al limite di età stabilito dall'art. 119 del codice della navigazione, di cittadini italiani che abbiano effettuato navigazione su navi di bandiera estera.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 119, terzo comma del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1973;

Considerata l'esigenza per l'armamento di potersi avvalere di personale marittimo già qualificato e quindi la opportunità di consentire a coloro che hanno effettuato imbarchi su unità di bandiera estera il conseguimento della immatricolazione fra la gente di mare di 1ª categoria, ai fini anche di garantire ai medesimi la tutela sociale prevista dalla legislazione italiana;

Decreta:

Articolo unico

E' consentita, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria, in deroga al limite di età previsto dall'art. 119 del codice della navigazione, di coloro che, avendo compiuto, nel quinquennio precedente la predetta data di pubblicazione, almeno un anno di navigazione su navi da traffico di bandiera estera coperta da contributi previdenziali e assicurativi, siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per l'immatricolazione e si trovino nelle condizioni per conseguire una delle qualifiche previste dalle norme sul collocamento della gente di mare.

Il presente decreto abroga il decreto ministeriale 21 febbraio 1973, citato nella premessa, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1980

Il Ministro: SIGNORELLO

(7603)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafindustria, stabilimento di Marcianise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Trafindustria, stabilimento di Marcianise (Caserta);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafindustria, stabilimento di Marcianise (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 marzo 1980 al 7 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7800)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leeds & Northrup italiana, con sede in Milano e stabilimento a Paderno Dugnano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condi-

zione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Leeds & Northrup italiana, con sede in Milano e stabilimento a Paderno Dugnano (Milano);

Visti i decreti ministeriali 2 febbraio 1979, 3 dicembre 1979 e 20 maggio 1980 di concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 30 dicembre 1979;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leeds & Northrup italiana, con sede in Milano e stabilimento a Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7806)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gimac, con sede in Roma e stabilimenti in Torino e Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Gimac, con sede in Roma e stabilimenti a Torino e Pomezia;

Visti i decreti ministeriali 9 ottobre 1978, 28 novembre 1978, 21 febbraio 1979, 2 maggio 1979, 3 maggio 1979, 9 novembre 1979, 10 novembre 1979 e 26 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 aprile 1978 al 20 luglio 1980;

Ritenuta la necesità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gimac, con sede in Roma e stabilimenti a Torino e Pomezia, è prolungata al 19 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7803)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per l'avvio a completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° gennaio 1978 con il quale è stata accertata nell'area industriale di Battipaglia (Salerno) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R. sospesi dal 1° gennaio 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 1° aprile 1978, 20 maggio 1978, 29 luglio 1978, 21 novembre 1978, 20 febbraio 1979, 21 febbraio 1979, 1° agosto 1979, 30 ottobre 1979, 13 febbraio 1980 e 6 maggio 1980 di concessione per 30 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980 con la quale sono state ritenute susistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipa-

glia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R. che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 1° aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7801)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Visconti Mollica - Manifattura ceramiche, in Capodimonte-Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della S.r.l. Visconti Mollica - Manifatture ceramiche di Capodimonte-Napoli;

Visti i decreti ministeriali 13 marzo 1979, 22 ottobre 1979 e 29 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1979 al 30 dicembre 1979;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Visconti Mollica - Manifattura ceramiche di Capodimonte-Napoli, è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7812)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Claudia, in Segromigno Monte Capannori, stabilimento di Piano di Coreglia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calzaturificio Claudia, con sede in Segromigno Monte Capannori (Lucca), stabilimento di Piano di Coreglia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Claudia, con sede in Segromigno Monte Capannori (Lucca), stabilimento di Piano di Coreglia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1979 al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7811)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Repes, in Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Repes di Forlì;

Visti i decreti ministeriali 14 dicembre 1978, 27 aprile 1979 e 28 aprile 1979 di concessione del trattamento

straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'8 maggio 1978 al 5 maggio 1979;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Repes di Forlì, è prolungata al 4 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7809)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olchima - Oleochimica Maurizio, in Porto Torres.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Olchima - Oleochimica Maurizio di Porto Torres (Sassari);

Visti i decreti ministeriali 2 luglio 1979, 24 novembre 1979 e 28 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 febbraio 1979 al 24 febbraio 1980;

Il CIPI, con delibera dell'11 luglio 1980, ha accertato la sussistenza dei presupposti che giustificano la concessione della proroga semestrale del trattamento di cui trattasi;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olchima - Oleochimica Maurizio di Porto Torres (Sassari), è prolungata al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7808)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 10341 del 7 maggio 1980, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subito la variazione di 12 punti a decorrere dal 1° maggio 1980;

Visti i precedenti decreti ministeriali, con i quali venivano apportati gli aumenti giornalieri in relazione alla variazione degli indici del costo della vita e in particolare l'ultimo del 7 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° maggio 1980, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia e ai lavoratori addetti alle pulizie con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *Zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri 457,20
Addetti alle pulizie 429,00

2ª *Zona* (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania - escluso Napoli, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo):

Portieri 393,00
Addetti alle pulizie 369,00

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7924)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163

Corso dei cambi del 21 agosto 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	854,05	854,05	854,01	854,05	854 —	—	853,95	854,05	854,05	854,05
Dollaro canadese	735,50	735,50	736 —	735,50	736 —	—	735,10	735,50	735,50	735,50
Marco germanico	473,90	473,90	474,30	473,90	474,35	—	474,12	473,90	473,90	473,90
Fiorino olandese	435,85	435,85	435,90	435,85	435,80	—	435,95	435,85	435,85	435,82
Franco belga	29,649	29,649	29,65	29,649	29,66	—	29,63	29,649	29,649	29,63
Franco francese	204,97	204,97	204,63	204,97	204,90	—	204,94	204,97	204,97	204,96
Lira sterlina	2022,20	2022,20	2021,50	2022,20	2022,50	—	2022,60	2022,20	2022,20	2022,20
Lira irlandese	1792,70	1792,70	1792,50	1792,70	1792 —	—	1791,50	1792,70	1792,70	—
Corona danese	153,59	153,59	153,60	153,59	153,55	—	153,65	153,59	153,59	153,58
Corona norvegese	175,48	175,48	175,60	175,48	175,55	—	175,60	175,48	175,48	175,46
Corona svedese	203,99	203,99	203,80	203,99	203,95	—	204,02	203,99	203,99	203,98
Franco svizzero	513,94	513,94	513,20	513,94	513,50	—	513,80	513,94	513,94	513,92
Scellino austriaco	67,03	67,03	66,98	67,03	67 —	—	66,695	67,03	67,03	67,03
Escudo portoghese	17,19	17,19	17,20	17,19	17,18	—	17,15	17,19	17,19	17,18
Peseta spagnola	11,756	11,756	11,77	11,756	11,75	—	11,74	11,756	11,756	11,73
Yen giapponese	3,799	3,799	3,80	3,799	3,80	—	3,798	3,799	3,799	3,79

Media dei titoli del 21 agosto 1980

Rendita 5 % 1935 . . . 65,10
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . . 89,25
» 5,50 % » » 1968-83 . . 84,30
» 5,50 % » » 1969-84 . . 81,20
» 6 % » » 1970-85 . . 79,225
» 6 % » » 1971-86 . 77,25
» 6 % » » 1972-87 . . 73 —
» 9 % » » 1975-90 . 75,60
» 9 % » » 1976-91 . . 77,40
» 10 % » » 1977-92 . . 82,40
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . 76,85
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80 . 99,675
» » » » 1- 3-1979/81 . . 99,325
» » » » 1- 7-1979/81 . 99,60
» » » » 1-10-1979/81 . 98,85
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81 . . 98,725
» » » » 1- 5-1979/82 . . 97,65
» » » » 1- 7-1979/82 . . 97,325
» » » » 1-10-1979/82 . . 97,475
» » » » 1- 1-1980/82 . . 98,50
» » » » 1- 1-1980/83 . . 98,075
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981 97,75
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 86,625
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 95,50
» » » 12 % 1- 4-1982 94,775
» » » 12 % 1-10-1983 92,175
» » » 12 % 1- 1-1984 92,725
» » » 12 % 1- 4-1984 92,70
» » » 12 % 1-10-1984 92,50
» » » 12 % 1-10-1987 . . . . 90 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLLA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 agosto 1980

Dollaro USA . . . 854 —
Dollaro canadese . . . 735,30
Marco germanico . . . 474,01
Fiorino olandese . . . 435,90
Franco belga . . . 29,639
Franco francese . . . 204,955
Lira sterlina . . . 2022,40
Lira irlandese . . . 1792,10
Corona danese . . . 153,62
Corona norvegese . . . 175,54
Corona svedese . . . 204,005
Franco svizzero . . . 513,87
Scellino austriaco . . . 66,997
Escudo portoghese . . . 17,17
Peseta spagnola . . . 11,748
Yen giapponese . . . 3,798

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 164

Corso dei cambi del 22 agosto 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	857,80	857,80	857,75	857,80	857 —	—	857,70	857,80	857,80	857,80
Dollaro canadese	738 —	738 —	738 —	738 —	737,75	—	737,60	738 —	738 —	738 —
Marco germanico	475 —	475 —	474,83	475 —	470,90	—	474,80	475 —	475 —	475 —
Fiorino olandese	436,42	436,42	436,40	436,42	436,30	—	436,36	436,42	436,42	436,40
Franco belga	29,655	29,655	29,66	29,655	29,65	—	29,655	29,655	29,655	29,64
Franco francese	205,16	205,16	204,80	205,16	205,20	—	205,06	205,16	205,16	205,15
Lira sterlina	2029,10	2029,10	2023,90	2029,10	2028,50	—	2028,50	2029,10	2029,10	2029,10
Lira irlandese	1794,70	1794,70	1795 —	1794,70	1795 —	—	1797 —	1794,70	1794,70	—
Corona danese	153,75	153,75	153,80	153,75	153,60	—	153,75	153,75	153,75	153,74
Corona norvegese	176,06	176,06	176 —	176,06	176 —	—	176,09	176,06	176,06	176 —
Corona svedese	204,56	204,56	204,50	204,56	204,40	—	204,55	204,56	204,56	204,55
Franco svizzero	514,16	514,16	514,40	514,16	514 —	—	514,36	514,16	514,16	514,15
Scellino austriaco	67,116	67,116	67,10	67,116	67,38	—	67,07	67,116	67,116	67,10
Escudo portoghese	17,30	17,30	17,20	17,30	17,25	—	17,20	17,30	17,30	17,30
Peseta spagnola	11,792	11,792	11,67	11,792	11,80	—	11,80	11,792	11,792	11,78
Yen giapponese	3,833	3,833	3,84	3,833	3,825	—	3,83	3,833	3,833	3,82

Media dei titoli del 22 agosto 1980

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	64,45
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,05
» 5,50 % » » 1968-83	84,30
» 5,50 % » » 1969-84	81,20
» 6 % » » 1970-85	79,225
» 6 % » » 1971-86	77,25
» 6 % » » 1972-87	73 —
» 9 % » » 1975-90	75,60
» 9 % » » 1976-91	77,40
» 10 % » » 1977-92	82,40
» 10 % Cassa DD PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,85
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,65
» » » » 1- 3-1979/81	99,325
» » » » 1- 7-1979/81	99,50
» » » » 1-10-1979/81	98,90
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	98,775
» » » » 1- 5-1979/82	97,60
» » » » 1- 7-1979/82	97,35
» » » » 1-10-1979/82	97,45
» » » » 1- 1-1980/82	98,327
» » » » 1- 1-1980/83	98,125
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,72[illegible]
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,675
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,475
» » » 12 % 1- 4-1982	94,90
» » » 12 % 1-10-1983	92,25
» » » 12 % 1- 1-1984	92,70
» » » 12 % 1- 4-1984	92,70
» » » 12 % 1-10-1984	92,40
» » » 12 % 1-10-1987	90 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 agosto 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	857,75
Dollaro canadese	737,10
Marco germanico	474,90
Fiorino olandese	436,39
Franco belga	29,655
Franco francese	205,11
Lira sterlina	2028,80
Lira irlandese	1795,85
Corona danese	153,75
Corona norvegese	176,075
Corona svedese	204,555
Franco svizzero	514,26
Scellino austriaco	67,093
Escudo portoghese	17,25
Peseta spagnola	11,796
Yen giapponese	3,831

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

All'art. 16 del decreto ministeriale 25 luglio 1980, concernente «Norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria che ha introdotto un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 212 del 4 agosto 1980, al secondo comma, anziché: «*all'ultimo comma dell'art.* 10» leggasi: «*all'art.* 10».

(7954)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 6 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 6 % a premi s.s. Ferrovie dello Stato; 6 % s.s. Ferrovie dello Stato; 6 % s.s. Interventi statali; 7 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 7 % s.s. Ferrovie dello Stato; 7 % s.s. Interventi statali; 8 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 9 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 9 % s.s. Interventi statali; 10 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 10 % s.s. Interventi statali decennale; 10 % s.s. Interventi statali.

Si notifica che il giorno 15 settembre 1980 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1981:

1) 6 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.069 titoli di L. 50.000
» 781 titoli di » 500.000
» 692 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.135.950.000.

2) 6 % A PREMI S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1965:

Estrazione a sorte di:
n. 4.050 titoli di L. 50.000
» 1.260 titoli di » 250.000
» 1.605 titoli di » 500.000
» 3.570 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.890.000.000.

3) 6 % S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 525 titoli di L. 50.000
» 255 titoli di » 250.000
» 1.140 titoli di » 500.000
» 2.010 titoli di » 1.000.000
» 180 titoli di » 5.000.000
» 105 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.620.000.000;

Emissione 1966 - *seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.800 titoli di L. 50.000
» 1.470 titoli di » 250.000
» 1.395 titoli di » 500.000
» 3.465 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.620.000.000;

Emissione 1967:

Estrazione a sorte di:
n. 600 titoli di L. 500.000
» 840 titoli di » 1.000.000
» 170 titoli di » 5.000.000
» 90 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.890.000.000;

Emissione 1967 - *seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.020 titoli di L. 50.000
» 684 titoli di » 250.000
» 924 titoli di » 500.000
» 2.784 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.468.000.000;

Emissione 1967 - *terza tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 2.030 titoli di L. 50.000
» 2.030 titoli di » 250.000
» 1.610 titoli di » 500.000
» 2.632 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.046.000.000;

Emissione 1969:

Estrazione a sorte di:
n. 780 titoli di L. 50.000
» 564 titoli di » 250.000
» 888 titoli di » 500.000
» 2.472 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.096.000.000;

Emissione 1970:

Estrazione a sorte di:
n. 275 titoli di L. 50.000
» 185 titoli di » 250.000
» 510 titoli di » 500.000
» 1.215 titoli di » 1.000.000
» 60 titoli di » 5.000.000
» 60 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.430.000.000.

4) 6 % S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 1ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:
n. 580 titoli di L. 50.000
» 348 titoli di » 250.000
» 928 titoli di » 500.000
» 2.550 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.130.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.965 titoli di L. 50.000
» 1.059 titoli di » 250.000
» 2.772 titoli di » 500.000
» 6.426 titoli di » 1.000.000
» 185 titoli di » 5.000.000
» 93 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 10.030.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:
n. 350 titoli di L. 50.000
» 266 titoli di » 250.000
» 654 titoli di » 500.000
» 812 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.223.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 435 titoli di L. 50.000
» 1.855 titoli di » 100.000
» 1.350 titoli di » 250.000
» 2.364 titoli di » 500.000
» 5.387 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.113.750.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.299 titoli di L. 50.000
» 1.917 titoli di » 100.000
» 713 titoli di » 250.000
» 1.791 titoli di » 500.000
» 4.748 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.078.400.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 6ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 260 titoli di L. 50.000
» 385 titoli di » 100.000
» 142 titoli di » 250.000
» 360 titoli di » 500.000
» 951 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.218.000.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 - 3ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.583 titoli di L. 50.000
» 2.617 titoli di » 100.000
» 987 titoli di » 250.000
» 2.147 titoli di » 500.000
» 6.798 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.459.100.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 - 3ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 211 titoli di L. 50.000
» 348 titoli di » 100.000
» 131 titoli di » 250.000
» 287 titoli di » 500.000
» 907 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.128.600.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 - 3ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.070 titoli di L. 50.000
» 1.770 titoli di » 100.000
» 667 titoli di » 250.000
» 1.451 titoli di » 500.000
» 4.597 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.719.750.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 626 titoli di L. 50.000
» 772 titoli di » 100.000
» 434 titoli di » 250.000
» 1.568 titoli di » 500.000
» 5.265 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.266.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.106 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.106.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 289 titoli di L. 50.000
» 438 titoli di » 100.000
» 259 titoli di » 250.000
» 722 titoli di » 500.000
» 2.400 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.884.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.099 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.099.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 623 titoli di L. 50.000
» 1.186 titoli di » 100.000
» 619 titoli di » 250.000
» 1.033 titoli di » 500.000
» 7.945 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.766.000.000;

Emissione ventennale 1/70 - 1/90 - 6ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 975 titoli di L. 50.000
» 2.435 titoli di » 100.000
» 1.421 titoli di » 250.000
» 3.895 titoli di » 500.000
» 9.253 titoli di » 1.000.000
» 486 titoli di » 5.000.000
» 487 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 19.148.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 427 titoli di L. 50.000
» 974 titoli di » 100.000
» 585 titoli di » 250.000
» 1.460 titoli di » 500.000
» 3.837 titoli di » 1.000.000
» 194 titoli di » 5.000.000
» 195 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.752.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 173 titoli di L. 50.000
» 391 titoli di » 100.000
» 231 titoli di » 250.000
» 579 titoli di » 500.000
» 1.522 titoli di » 1.000.000
» 78 titoli di » 5.000.000
» 77 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.077.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 53 titoli di L. 1.000.000
» 6 titoli di » 5.000.000
» 19 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 273.000.000.

5) 7 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 933 titoli di L. 50.000
» 911 titoli di » 500.000
» 1.883 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.385.150.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 343 titoli di L. 100.000
» 467 titoli di » 500.000
» 1.643 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.910.800.000.

6) 7 % S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1971:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.000.000.000;

Emissione 1972:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.000.000.000.

7) 7 % S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.*:

Estrazione a sorte di:
n. 28 titoli di L. 50.000
» 21 titoli di » 100.000
» 23 titoli di » 500.000
» 266 titoli di » 1.000.000
» 188 titoli di » 5.000.000
» 238 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.601.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 23 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 23.000.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 100.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.000.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 109.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 549.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.000.000.000;

Emissione ventennale 1/72-1/92 - 4ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 999.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.994.000.000;

Emissione ventennale 1/72-1/92 - 4ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 17 serie di L. 1.290.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 21.938.500.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 19 serie di L. 915.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 17.402.100.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 13 serie di L. 955.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 12.424.100.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 876.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 8.762.000.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 192.300.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 769.200.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 755.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.023.600.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 532.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.321.000.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 114.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 798.700.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 1.080.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 12.961.200.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 234.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 936.000.000.

8) 8 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 11 titoli di L. 100.000
» 19 titoli di » 500.000
» 1.046 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.056.600.000;

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 9 titoli di L. 100.000
» 32 titoli di » 500.000
» 1.163 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.179.900.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 10 titoli di L. 100.000
» 25 titoli di » 500.000
» 951 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 964.500.000.

9) 9 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 100.000
» 19 titoli di » 500.000
» 207 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 217.100.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 12 titoli di L. 100.000
» 24 titoli di » 500.000
» 224 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 237.200.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 100.000
» 17 titoli di » 500.000
» 427 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 435.700.000.

10) 9 % S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - emissione 1975:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 1.498.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 14.988.000.000;

Emissione quindicennale - emissione 1975 - *II tr.*:

Estrazione a sorte di n. 27 serie di L. 1.038.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 28.028.700.000;

Emissione quindicennale - emissione 1975 - *III tr.*:

Estrazione a sorte di n. 14 serie di L. 1.108.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 15.521.800.000;

Emissione quindicennale - emissione 1975 - *IV tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 319.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.279.600.000;

Emissione quindicennale - emissione 1976:

Estrazione a sorte di n. 26 serie di L. 1.436.300.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 37.343.800.000;

Emissione quindicennale - emissione 1976 - *II tr.*:

Estrazione a sorte di n. 15 serie di L. 1.920.400.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 28.806.000.000;

Emissione quindicennale - emissione 1976 - *III tr.*:

Estrazione a sorte di n. 11 serie di L. 302.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.324.200.000.

11) 10 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 500.000
» 29 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 29.500.000.

12) 10 % S.S. INTERVENTI STATALI DECENNALE:

Emissione decennale - emissione 1978:

Estrazione a sorte di n. 19 serie di L. 686.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 13.034.000.000.

13) 10 % S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - emissione 1977:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 748.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.246.700.000;

Emissione quindicennale - emissione 1978:

Estrazione a sorte di n 5 serie di L. 258.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.293.500.000;

Emissione quindicennale - emissione 1978 - *II tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 354.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.418.800.000.

Totale generale L. 415.849.500.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(7955)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per titoli e per esami, a trentacinque posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214;

Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive modificazioni, nonché il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080 e la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a trentacinque posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Al concorso possono partecipare, purché non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età:

1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;

2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato con qualifica non inferiore a procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;

3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva;

4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche con almeno cinque anni di servizio;

5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;

6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni;

7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;

8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni.

Art. 2.

Le domande, in competente bollo, di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Ripartizione affari generali e personale - Piazza Colonna - Roma, entro il termine di decadenza di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro pubblico ufficiale tra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e, per coloro che si trovino all'estero, dalla competente autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Nella domanda tutti i candidati debbono dichiarare la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio e l'appartenenza ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso.

I candidati appartenenti alle categorie di cui ai numeri 6), 7) e 8) dell'art. 1 debbono altresì dichiarare:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

4) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

Art. 4.

Alla domanda deve essere allegato:

1) un *curriculum* recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica e didattica eventualmente esercitata;

2) certificato rilasciato dalla competente università attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, nonché, per i candidati appartenenti alle categorie indicate nell'art. 1, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), la copia autentica dello stato matricolare e, ove prescritte, copia autentica delle note di qualifica relative al quinquennio 1975-1979;

3) tutti i titoli utili ai fini della valutazione di cui al successivo art. 10 del presente bando.

Art. 5.

I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua straniera debbono farne richiesta nella domanda, indicando quelle prescelte in numero non superiore a due.

Art. 6.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, eccettuato il requisito di appartenenza alle categorie indicate nell'art. 1, numeri 7) e 8), del presente bando.

La esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regonali.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Ripartizione affari generali e personale - Piazza Colonna - Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 1 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza:

1) un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficio sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'ufficio cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, completo degli accertamenti sierologici ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837;

2) diploma di laurea in giurisprudenza, in originale o copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 6), 7), 8), dell'art. 1 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine di cui all'art. 7, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa, nonché la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico (solo per la categoria di cui al n. 6) dell'art. 1 del presente decreto);

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autenticata;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato penale del casellario giudiziario;

7) copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7;

9) certificato rilasciato dalla competente Prefettura attestante che il candidato ha rivestito o riveste la carica di consigliere regionale, provinciale o comunale e che abbia esercitato tali funzioni per almeno cinque anni (solo per la categoria di cui al n. 7) dell'art. 1 del presente decreto);

10) certificato rilasciato dalla competente Prefettura attestante che il candidato abbia fatto parte, in qualità di componente elettivo, delle giunte provinciali amministrative e che abbia esercitato le relative funzioni per almeno cinque anni (solo per la categoria di cui al n. 8 dell'art. 1 del presente decreto).

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) ed 8), ed al numero 1 dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli. Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo.

Art. 9.

La commissione esaminatrice verrà nominata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sarà composta da due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.

Per le prove facoltative di lingua straniera la commissione verrà integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.

La commissione sarà assistita, per l'ufficio di segreteria, da un impiegato della carriera direttiva di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 10.

La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli di merito indicati nell'art. 4.

Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli. Non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto un minimo di venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 11.

Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo;

3) scienza delle finanze e diritto finanziario;

4) diritto amministrativo (prova pratica).

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica.

Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali.
Nella prova orale i candidati debbono riportare non meno di quaranta cinquantesimi.
La valutazione complessiva è costituita dalla somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e del punto della prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed orali la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.

Art. 12.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
A parità di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.
La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla qualifica di Referendario dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 13.

Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, verranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.
Pertanto ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non sarà data comunicazione alcuna.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1980

Il Presidente: COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1980
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 136

(8009)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quaranta posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva di servizio sociale nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Le prove scritte del concorso, per esami, a quaranta posti di consigliere in prova (parametro 190) nel ruolo del personale della carriera direttiva di servizio sociale nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 6 dicembre 1979, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami di via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 12 e 13 novembre 1980, alle ore 8.

(7958)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MODENA

Graduatoria degli idonei del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 494 del 5 luglio 1977, con il quale venne bandito il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto dei comuni di Frassinoro, Montefiorino, Novi, Pievepelago-Riolunato-Fiumalbo, Sestola-Montecreto, Zocca;
Visto il successivo decreto n. 645 del 26 settembre 1977, con il quale è stato provveduto allo stralcio della condotta consorziale Montefiorino-Palagano ed è stato precisato che il posto di veterinario vacante a concorso è da riferirsi al solo comune di Montefiorino e non anche a quello di Palagano;
Visto il proprio decreto n. 477 del 28 luglio 1978, col quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso;
Visto il decreto n. 637 del 12 ottobre 1978, col quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti di rito;
Visti i verbali e la graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei redatti dalla commissione giudicatrice e riscontratane la regolarità;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e la legge della regione Emilia-Romagna 11 ottobre 1972, n. 9:

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato nelle premesse così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1) Montanari Cesare . . . . punti 64,203
2) Cavazzuti Giancarlo . . . . » 63,620
3) Ferrari Giuseppe . . . . » 58,098
4) Trequattrini Emos . . . . » 57,440
5) Giannotti Oscar . . . . » 55,446
6) Romagnoli Paolo . . . . » 55,043
7) Bertingi Giordano . . . . » 52,866
8) Pradella Erminio . . . . » 50,624
9) Cuppini Albertina . . . . » 49,524
10) Greco Silvio . . . . » 48,953
11) Tarozzi Giuliano . . . . » 48,583
12) Munari Ermete . . . . » 47,990
13) Vecchi Giovanni . . . . » 47,693
14) Signoretti Romeo . . . . » 47,448
15) Zaghini Loris . . . . » 47,000
16) Pignatti Maurizio . . . . » 46,389
17) Bisighini Paolo . . . . » 45,778
18) Tolari Francesco . . . . » 45,747
19) Ghirarduzzi Paolo . . . . » 45,580
20) Zuanon Giorgio, nato il 16 ottobre 1950 . . » 45,500
21) Corradini C. Ermes, nato il 6 giugno 1952 . . » 45,500
22) Rossi Pier Luigi . . . . » 44,000
23) Cavicchioli Vittorio . . . . » 43,940
24) Pastori Massimo, nato il 25 gennaio 1952 . . » 43,500
25) Prato Stefano, nato il 25 settembre 1952 . . » 43,500
26) Tamani Alessandro . . . . » 43,000
27) Ferrazzi Alberto . . . . » 42,500
28) Biolatti Bartolomeo . . . . » 42,500
29) Nadini Antonio, nato il 14 aprile 1945 . . . » 40,500
30) Zuliani Francesco, nato il 16 ottobre 1946 . . » 40,500
31) Ceresa Mario Giovanni, nato il 12 luglio 1950 . » 40,500
32) Garavoglia Paolo, nato il 21 giugno 1950 . . » 40,000
33) Gentili Roberto, nato il 5 ottobre 1950 . . » 40,000
34) Bovo Agostino, nato il 23 maggio 1922 . . . » 38,500
35) Rizzatto Roberto, nato il 5 agosto 1950 . . » 38,500
36) Fontanarosa Sergio, nato il 14 gennaio 1947 . . » 38,000
37) Ferrario Claudio, nato il 3 giugno 1948 . . » 38,000
38) Darsiè Guido, nato il 3 agosto 1950 . . . » 38,000
39) Baruzzi Paolo, nato il 15 ottobre 1951 . . . » 38,000
40) Villani Sergio . . . . » 37,528
41) Ferri Giovanni . . . . » 37,500
42) Prandi Antonio, nato il 16 ottobre 1943 . . » 36,500
43) Genovesi Gianni, nato il 13 giugno 1948 . . » 36,500
44) Visani Loris, nato il 29 giugno 1950 . . . » 36,500
45) Petacchi Mario, nato il 17 marzo 1952 . . . » 36,500
46) Vincenzi Gianclaudio, nato il 16 agosto 1947 . » 36,000
47) Mantovani Ernesto, nato il 9 novembre 1952 . » 36,000

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dei comuni interessati e di questo ufficio.

Modena, addì 6 agosto 1980

Il veterinario provinciale: BENIMEO

(7858)

Stralcio di condotte veterinarie dal concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 494 del 5 luglio 1977, con il quale è stato bandito il concorso per posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1976;
Visto il successivo decreto n. 645 del 26 settembre 1977, con il quale è stato provveduto allo stralcio della condotta consorziale Montefiorino-Palagano ed è stato precisato che il posto di veterinario vacante a concorso ha da riferirsi al solo comune di Montefiorino e non anche a quello di Palagano;
Visto il decreto n. 522 del 6 agosto 1980, con il quale è stato provveduto all'approvazione della graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui trattasi;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed in particolare l'art. 47;
Visto l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
Visto l'art. 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Viste le disposizioni emanate dall'assessore regionale alla sanità con circolari n. 19 del 19 marzo 1979, n. 8 del 6 marzo 1980 e con nota di prot. n. 61.5/6813 del 5 giugno 1980;
Visto che per le condotte veterinarie uniche di Montefiorino e Novi e quelle consorziali di Pievepelago-Riolunato-Fiumalbo e Sestola-Montecreto occupate interinalmente a tutto oggi da epoca anteriore al 28 giugno 1978, trova applicazione la procedura concorsuale riservata prevista dagli articoli 47 della legge n. 833/1978, 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e 24-*ter* della legge n. 33/1980 sopra richiamati;
Visto che gli interessati aventi titolo al concorso riservato hanno già richiesto l'applicazione nei di loro confronti delle suddette disposizioni di legge;
Ritenuto di dover provvedere allo stralcio delle condotte stesse dal bando di concorso di cui trattasi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa le condotte veterinarie uniche dei comuni di Montefiorino e Novi e le consorziali di Pievepelago-Riolunato-Fiumalbo e Sestola-Montecreto, sono stralciate dal bando di concorso emanato con precedente decreto n. 494 del 5 luglio 1977 modificato con successivo decreto n. 645 del 26 settembre 1977.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge e portato a conoscenza dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso.

Modena, addì 8 agosto 1980

Il veterinario provinciale: BENIMEO

(7859)

Nomina dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 494 del 5 luglio 1977, con il quale è stato bandito il concorso per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1976;
Visto il successivo decreto n. 645 del 26 settembre 1977, con il quale è stato provveduto allo stralcio della condotta consorziale Montefiorino-Palagano ed è stato precisato che il posto di veterinario vacante a concorso ha da riferirsi al solo comune di Montefiorino e non anche a quello di Palagano;
Visto il decreto n. 522 del 6 agosto 1980, con il quale è stato provveduto all'approvazione della graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui trattasi;
Visto il successivo decreto n. 531 dell'8 agosto 1980, col quale è stato provveduto allo stralcio dal bando di concorso stesso delle condotte veterinarie uniche di Montefiorino e Novi e quelle consorziali di Pievepelago-Riolunato-Fiumalbo e Sestola-Montecreto, essendo applicabile nei loro confronti la procedura concorsuale riservata prevista dagli articoli 47 della legge n. 833/1978, 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e 24-*ter* della legge n. 33/1980;
Viste le preferenze per l'assegnazione delle condotte veterinarie di Zocca e Frassinoro rimaste a concorso, espresse dai candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria generale;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e la legge della regione Emilia-Romagna 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

Art. 1.

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Montanari Cesare: Zocca;
2) Cavazzuti Giancarlo: Frassinoro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della prefettura, dei comuni interessati e di questo ufficio.

Modena, addì 12 agosto 1980

Il veterinario provinciale: BENIMEO

(7860)

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema (Cremona).

(2848/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(2835/S)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di malattie infettive.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(2839/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « UMBERTO I » DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

un posto di assistente di neuropsichiatria infantile;

un posto di assistente di nefrologia e dialisi;

un posto di assistente di O.R.L.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brescia.

(2849/S)

OSPEDALE MANDAMENTALE « SS. CAPITANIO E GEROSA » DI LOVERE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

un posto di aiuto pediatra;

un posto di assistente ostetrico-ginecologo ;

un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Lovere (Bergamo).

(2852/S)

OSPEDALE DI SARONNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Saronno (Varese).

(2837/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ZENONE » DI AVIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione lungodegenti e riabilitazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione lungodegenti e riabilitazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Aviano (Pordenone).

(2855/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIUSEPPE CALASANZIO » DI ISILI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente di laboratorio di analisi mediche;

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Isili (Nuoro).

(2851/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1980, n. **46**.

Norme per il funzionamento degli organismi comprensoriali.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 5 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Personale degli organismi comprensoriali

1. Indipendentemente dall'attuazione di quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, in ordine agli uffici di piano, gli organismi comprensoriali, per l'esercizio delle funzioni previste dalle leggi regionali, si avvalgono di personale messo a disposizione dagli enti locali od assegnato dalla regione, nei limiti dei contingenti fissati nella tabella *A* allegata alla presente legge.

2. Per l'individuazione del contingente spettante a ciascun organismo comprensoriale, i comprensori sono distinti per classe di abitanti, come risulta dalla annessa tabella *B*.

3. La giunta regionale provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla assegnazione agli organismi comprensoriali del personale regionale, secondo criteri da essa prestabiliti, nonché alla messa a disposizione del personale dipendente dagli enti locali, previa intesa con le amministrazioni da cui dipende il personale medesimo.

4. Gli oneri diretti e riflessi relativi al personale messo a disposizione degli organismi comprensoriali da parte degli enti locali, sono rimborsati a questi ultimi dalla giunta regionale.

Art. 2.

Spese per il funzionamento degli organismi comprensoriali

1. La regione provvede alle spese di funzionamento degli organismi comprensoriali e alle spese per la predisposizione da parte dei medesimi organismi di piani e programmi.

2. La ripartizione delle somme iscritte annualmente in bilancio è deliberata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto delle diverse realtà economico-sociali e territoriali.

3. La deliberazione di cui al comma precedente è adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio.

4. Qualora le funzioni dell'organismo comprensoriale siano assunte da una comunità montana o da un consorzio comprensoriale ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, le somme sono assegnate a detti enti a titolo di contributo.

Art. 3.

Spese degli organismi comprensoriali

1. Le spese di funzionamento e per la predisposizione di piani e programmi da assumersi da parte di ciascun organismo comprensoriale rientrano nelle seguenti categorie:

1) *a*) indennità mensile di carica ai presidenti degli organismi comprensoriali e gettoni di presenza per i componenti il consiglio direttivo ai sensi del successivo art. 4;

b) indennità di missione, rimborso spese di viaggio ed indennità chilometrica ai presidenti ed ai componenti il consiglio direttivo ai sensi del successivo art. 4, terzo e quarto comma;

2) convenzioni od incarichi professionali per consulenze tecniche;

3) canone di locazione di beni adibiti ad uffici e servizi;

4) spese generali di gestione e manutenzione di beni immobili;

5) acquisto e manutenzione di mobili, apparecchiature ed impianti per l'attrezzatura degli uffici;

6) spese postali, telegrafiche e telefoniche;

7) libri, riviste, ed altre pubblicazioni per la dotazione degli uffici;

8) materiale di cancelleria, stampa di atti e documenti, riproduzioni grafiche e rilegatura;

9) ogni altra spesa riguardante il normale funzionamento dell'organismo comprensoriale.

Art. 4.

Indennità e rimborsi

1. Ai componenti del consiglio direttivo degli organismi comprensoriali spetta un gettone, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle riunioni, nella misura di lire ventimila.

2. Ai presidenti degli organismi comprensoriali compete altresì una indennità mensile di carica nella seguente misura:

1) L. 100.000 per i presidenti di organismi comprensoriali aventi una popolazione complessiva fino a 150.000 abitanti;

2) L. 150.000 per i presidenti di organismi comprensoriali aventi una popolazione complessiva da 150.001 a 300.000 abitanti;

3) L. 200.000 per i presidenti di organismi comprensoriali aventi una popolazione complessiva superiore a 300.000 abitanti.

3. Le indennità di cui ai precedenti primo e secondo comma possono cumularsi, fino al limite massimo di L. 100.000, con le altre indennità a carico delle amministrazioni comunali.

4. Al presidente ed ai componenti del consiglio direttivo compete, per la partecipazione a ciascuna seduta, il rimborso delle spese di viaggio, se il trasporto è effettuato con i mezzi pubblici, od il compenso chilometrico nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, computando le distanze dal luogo di residenza anagrafica alla sede dell'organismo comprensoriale.

5. Al presidente ed ai componenti del consiglio direttivo che, per ragioni del loro mandato, si rechino fuori dal territorio del comprensorio in località distanti non meno di trenta chilometri dalla sede dell'organismo, è dovuto, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio sostenute o al compenso chilometrico nella misura di cui al precedente comma, il trattamento di missione ai sensi dell'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

6. Le indennità di cui al presente articolo spettano a decorrere dal 1° gennaio 1979 sempreché gli organismi siano stati costituiti.

Art. 5.

Procedure di spesa

1. Per le spese di funzionamento degli organismi comprensoriali la giunta regionale dispone, nei limiti dell'importo le somme attribuite a ciascun organismo a norma del precedente art. 2, distinte aperture di credito a favore dei presidenti degli organismi stessi.

2. I presidenti degli orgnismi comprensoriali sono delegati alla spesa e dispongono l'erogazione dei fondi per le spese di cui al precedente art. 3, su conforme provvedimento di liquidazione del consiglio direttivo.

3. Ai delegati alla spesa si applicano le norme stabilite dall'art. 69 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, nonché le procedure della gestione contabile stabilite dalla legge regionale 10 novembre 1979, n. 57.

Art. 6.

Piani di riparto

1. Fino a quando non saranno approvati i programmi pluriennali comprensoriali a norma dell'art. 11 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, il consiglio regionale delibera la ripartizione, per ambiti comprensoriali, delle risorse destinate al finanziamento delle spese di investimento previste dalle leggi vigenti, contestualmente all'approvazione del bilancio regionale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale, gli organismi comprensoriali, i consorzi e le comunità montane di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, deliberano, in attuazione delle singole leggi regionali di spesa, le proposte dei piani di riparto per l'impiego, nel relativo esercizio finanziario, delle risorse regionali predette e le trasmettono alla giunta regionale, qualora specifiche leggi prevedano particolari proce-

dure e scadenze, il consiglio regionale, contestualmente alla ripartizione delle risorse di cui al precedente primo comma, fissa un termine diverso per la presentazione delle proposte dei piani da parte degli organismi comprensoriali.

3. A tal fine la giunta regionale è tenuta a trasmettere tempestivamente agli enti di cui al precedente comma le domande di finanziamento da essa raccolte in applicazione di singole leggi regionali.

4. I piani di riparto di cui al precedente secondo comma devono essere conformi alle disposizioni di legge, nonché ai piani regionali di sviluppo ed ai relativi progetti di attuazione.

5. La giunta regionale, previa verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, propone al consiglio regionale l'approvazione dei piani di riparto suddetti.

6. Decorso il termine di cui al precedente secondo comma il consiglio regionale, su proposta della giunta, adotta i piani di riparto ivi previsti, anche in mancanza delle proposte da parte degli enti di cui al precedente secondo comma.

7. Per lo svolgimento delle funzioni indicate nel presente articolo gli organismi comprensoriali possono avvalersi della collaborazione degli uffici periferici della regione.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Limitatamente all'esercizio 1980 la regione provvede al riparto delle disponibilità di bilancio destinate al finanziamento di spese di investimento previste da singole leggi regionali, ivi comprese le disposizioni dettate dall'art. 22 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 36, in collaborazione con gli organismi comprensoriali, i consorzi e le comunità montane di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, fatte salve le attribuzioni conferite ad altri enti locali.

Art. 8.

Abrogazione di norme

Sono abrogati:

l'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52;

la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 59.

Art. 9.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52

1. Il terzo comma dell'art 9 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le sedute dell'assemblea sono valide con la presenza della metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti ».

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge si provvede mediante impiego delle somme iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 e successivi ai capitoli 1.1.3.1.1.356 e 1.1.3.1.1.357 e 2.1.3.1.2.552 ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 36.

2. In particolare:

a) si intendono riferiti agli oneri relativi al personale di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge le somme stanziate al cap. 1.1.3.1.1.357 ai sensi del primo comma, lettera *b*), dell'art. 3 della sopracitata legge regionale 21 luglio 1979, n. 36;

b) si intendono riferiti al finanziamento degli oneri relativi alle spese di funzionamento degli organismi comprensoriali cui al primo comma dell'art. 2, le somme stanziate al capitolo 1.1.3.1.1.356 ai sensi del primo comma, lettera *a*), dell'art. 3 della sopracitata legge regionale 21 luglio 1979, n. 36;

c) si intendono riferiti al finanziamento degli oneri relativi alle spese per la predisposizione di piani e programmi da parte degli organismi comprensoriali di cui all'art. 2, primo comma, e all'art. 3, primo comma, punto 2) della presente legge le somme stanziate al cap. 2.1.3.1.2.552 ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 36.

3. La dotazione finanziaria di competenza del cap. 2.1.3.1.2.358 iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, e già determinata in lire 50 milioni, è portata ad incremento della dotazione finanziaria di competenza del cap. 2.1.3.1.2.552.

4. La dotazione finanziaria di cassa del cap. 2.1.3.1.2.358, già determinata in lire 50 milioni, è ridotta di lire 30 milioni ed il relativo importo è portato ad incremento della dotazione finanziaria di cassa del cap. 2.1.3.1.2.552.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 30 aprile 1980

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 marzo 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 21 aprile 1980 prot. 21302/4897.

TABELLA A

Contingente di personale comandato dalla regione o messo a disposizione dagli enti locali, per il funzionamento degli organi comprensoriali

	fino a 150.000 abitanti	da 150.001 a 300.000 abitanti	oltre 300.000 abitanti
a) Impiegato con funzioni di assistenza all'attività degli organi comprensoriali e di coordinamento delle attività di supporto agli stessi	1	1	1
b) Impiegato con funzioni amministrative	1	1	1
c) Impiegato con funzioni di dattilografia, archiviazione, protocollazione, spedizione, ecc.	1	2	2
d) Impiegato con funzioni di istruttoria degli strumenti urbanistici	1	1	3
e) Impiegato con funzioni di collaborazione all'istruttoria degli strumenti urbanistici	1	2	2
Totale . . .	5	7	9

TABELLA B

Comprensori distinti per classi di abitanti

Comprensori con popolazione sino a 150.000 unità: 1*; 2*; 3*; 4; 5*; 7; 14; 15; 17; 18; 20; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32**.

Comprensori con popolazione tra 150.001 e 300.000 unità: 6**; 12; 19; 22; 23; 24; 25**.

Comprensori con popolazione oltre 300.000 unità: 8; 9; 10; 11; 13; 16; 21.

* = comunità montana;
** = consorzio intercomunale.

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1980, n. **47**.

Interventi regionali in attuazione dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319: « Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento », integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 18 del 5 maggio 1980*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 20, legge 10 maggio 1976, n. 319, integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, la regione concede contributi in capitale ad imprese singole o asso-

ciate, già in attività alla data del 1° gennaio 1975, che realizzano o modificano impianti di depurazione o di pretrattamento degli scarichi o dei fanghi di risulta dei processi depurativi, per il loro adeguamento alle prescrizioni della normativa nazionale e regionale, con particolare riferimento alle iniziative collegate ad impianti pubblici centralizzati di carattere consortile.

Art. 2.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta propone al consiglio regionale, per l'approvazione, le priorità, le modalità ed i tempi per l'attuazione della presente legge l'individuazione delle aree geografiche e dei settori merceologici sulla base dei criteri stabiliti dal piano regionale di sviluppo nonché la misura dei contributi regionali di cui all'art. 1, in conformità con la normativa della comunità economica europea.

2. Nella deliberazione consiliare di cui al precedente comma sono stabilite altresì la ripartizione, per ambiti comprensoriali, delle risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, nonché le procedure per richiedere agli organismi comprensoriali, ai consorzi ed alle comunità montane, di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, le proprie proposte in merito alla formulazione del piano di riparto dei contributi di cui al successivo quarto comma.

3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della deliberazione consiliare contenente le indicazioni di cui ai commi precedenti, le imprese interessate dovranno presentare alla giunta regionale le domande per la concessione dei contributi, con l'individuazione delle opere realizzate a cominciare dal 1976, in corso di realizzazione e da realizzare ed i relativi costi in coerenza con i programmi presentati alla regione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine indicato dal comma precedente, la giunta presenta al consiglio regionale per l'approvazione il piano di riparto dei contributi di cui all'art. 1 per il triennio 1980-82.

5. Detto piano di riparto costituisce concessione dei contributi e dovrà indicare, per ogni beneficiario, l'ammontare del contributo concesso, nonché le modalità di realizzazione delle opere ed i relativi tempi, che non possono essere superiori a dodici mesi.

6. L'erogazione dei contributi sarà effettuata con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato, a seguito dell'avvenuta presentazione da parte del beneficiario della documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione degli impianti e delle opere relative ai contributi concessi.

7. Il decorso dei termini prescritti dal piano di riparto comporta decadenza del contributo concesso ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 27 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 3.

1. Al finanziamento del piano di riparto dei contributi in conto capitale di cui al precedente art. 2, si provvede mediante impiego delle assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi dei commi settimo, nono e decimo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

2. Sulla base delle assegnazioni disposte dal CIPE e del documento sugli indirizzi di cui al primo comma del precedente art. 2, la Regione, con apposito provvedimento legislativo, dispone le conseguenti variazioni al bilancio per l'esercizio 1980 nonché al bilancio pluriennale 1980-82.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 30 aprile 1980

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 marzo 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 22 aprile 1980 prot. 22802/1980.

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1980, n. 48.
Interventi a favore dell'associazionismo artigiano.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 5 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Lombardia, in conformità agli obiettivi del programma regionale di sviluppo ed agli indirizzi e criteri generali deliberati dal consiglio regionale promuove, sostiene e sviluppa, secondo quanto previsto dalla presente legge, l'associazionismo fra le imprese artigiane della Lombardia, ivi comprese le iniziative associative volte a sviluppare la ricerca e l'assistenza tecnica, organizzativa e commerciale, ed a favorire l'accesso al credito agevolato, nonché gli investimenti aventi finalità economico-sociali e quelli diretti alla commercializzazione dei prodotti.

Art. 2.
Beneficiari

Gli interventi previsti dalla presente legge sono disposti a favore di:

a) consorzi;

b) società consortili, escluse quelle che assumono la forma di società per azioni o di società in accomandita per azioni;

c) società cooperative, ivi comprese le cooperative artigiane di garanzia, sempre che queste ultime risultino associate al consorzio regionale, di cui alla legge regionale 2 marzo 1973, n. 16 costituiti, ai sensi del proprio statuto o dell'atto costitutivo, tra imprese artigiane iscritte negli albi provinciali di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

I medesimi interventi sono altresì disposti a favore del consorzio regionale per le cooperative artigiane di garanzia richiamate alla lettera *c*) del precedente comma.

E' tuttavia consentito che permangano fra i soci, affinché i consorzi, le società consortili e le cooperative continuino a beneficiare degli interventi, quelle imprese che si trasformino, o si siano trasformate, da artigiane in piccolo-industriali, purché la partecipazione delle restanti imprese artigiane risulti sempre numericamente maggioritaria e l'oggetto del consorzio, della società consortile o della cooperativa, non sia modificato.

La permanenza nell'ente associativo delle imprese di cui al comma precedente, non potrà in alcun caso essere superiore ad un anno dalla data dell'avvenuta trasformazione.

Art. 3.
Tipologia dei contributi

La Regione concede ai soggetti di cui all'articolo precedente:

a) contributi per favorirne la costituzione ed agevolarne la gestione;

b) contributi per incentivare le attività intese a realizzare particolari programmi di sviluppo.

Art. 4.
Contributi per la costituzione e la gestione

I contributi per favorire la costituzione ed agevolare la gestione dei consorzi, società consortili, cooperative fra imprese artigiane si distinguono in:

a) contributi al fondo consortile, o al capitale sociale;

b) contributi a sostenimento delle spese ordinarie di gestione.

Art. 5.
Contributi al fondo consortile o al capitale sociale

Ferme restando integralmente le particolari agevolazioni disposte a favore delle cooperative artigiane di garanzia e del loro consorzio regionale con la legge regionale 2 marzo 1973, n. 16, i contributi regionali di cui alla lettera *a*) del precedente art. 4,

sono determinati, all'atto della costituzione, in misura pari all'entità del fondo consortile o del capitale sociale sottoscritto ed effettivamente versato e, successivamente, in misura pari all'entità del reale aumento dei medesimi.

I contributi da erogarsi all'atto della costituzione non potranno comunque superare L. 2.500.000, e quelli da erogarsi successivamente L. 200.000.

I limiti di cui al comma precedente non si applicano ai consorzi, alle società consortili ed alle cooperative fra imprese artigiane costituite per la prestazione di garanzie in operazioni di credito a medio termine contratte da imprese artigiane consociate.

Art. 6.

Contributi alle spese ordinarie di gestione

I contributi regionali previsti alla lettera *b*) del precedente art. 4 possono essere accordati in misura non superiore al quaranta per cento della spesa riconosciuta come effettivamente e regolarmente erogata.

Art. 7.

Contributi per la realizzazione di particolari programmi di sviluppo

I contributi di cui al precedente art. 3, lettera *b*), sono concessi per il compimento di attività di ricerca e di assistenza organizzativa e commerciale, per l'effettuazione di investimenti economico-sociali, per l'accesso agevolato al credito a medio termine, per il sostegno e la promozione commerciale, da parte sia dei soggetti di cui al precedente art. 2, sia, nei casi espressamente previsti, delle singole imprese consociate.

I predetti contributi si distinguono in:

a) contributi in conto capitale nelle spese straordinarie conseguenti a convenzioni, stipulate anche nell'interesse di singole imprese consociate, per l'ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione e l'aumento della produzione, il miglioramento della fase di commercializzazione dei prodotti, la realizzazione ed il potenziamento dei servizi;

b) contributi in conto capitale nelle spese di investimento per:

la gestione e la realizzazione di impianti attinenti tanto alla produzione e commercializzazione dei prodotti quanto ai servizi tecnici, amministrativi e sociali, comprese le spese di acquisizione delle aree necessarie;

l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori e delle attrezzature consortili o cooperative, nonché le installazioni atte a prevenire e ad eliminare gli inquinamenti in ottemperanza alla normativa vigente, od a consentire l'utilizzazione integrata delle fonti di energia;

c) contributi in conto interessi su operazioni di finanziamento a medio termine aventi la durata prevista dalle norme vigenti e dallo statuto dell'istituto di credito finanziatore, contratte:

per la realizzazione degli investimenti di cui alla precedente lettera *b*);

per la costituzione di scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti;

d) contributi in annualità su operazioni di locazione finanziaria («leasing») contratte in alternativa alle operazioni di finanziamento considerati al punto *c*);

e) contributi su operazioni di cessione globale, senza garanzia, di crediti commerciali («factoring»).

Art. 8.

Contributi per spese straordinarie

I contributi alle spese straordinarie previsti alla lettera *a*) del precedente art. 7 possono essere accordati in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa risultante dalla convenzione.

Art. 9.

Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale previsti alla lettera *b*) del precedente art. 7 possono essere accordati entro il limite massimo del trenta per cento della spesa ammessa, elevabile al sessanta per cento per le installazioni atte a prevenire e ad eliminare gli inquinamenti o a consentire l'utilizzazione integrata delle fonti di energia.

Art. 10.

Contributi in conto interessi su operazioni di finanziamento a medio termine

Ai fini della concessione del contributo in conto interessi previsto alla lettera *c*) del precedente art. 7, il tasso d'interesse base globale da applicarsi alle operazioni di credito contratte è quello determinato con decreto del Ministero del tesoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685.

L'importo in capitale per le operazioni stesse va inteso al netto dell'eventuale contributo regionale di cui al precedente art. 9 o di altre analoghe provvidenze a carico di altro ente.

Il tasso a carico del beneficiario è stabilito in misura pari a quello fissato dal decreto del Ministero del tesoro, adottato di concerto con il Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato, con il quale si determina il tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo IV.

La differenza tra il tasso d'interesse base globale e quello di cui al precedente terzo comma, costituente il contributo regionale in conto interessi, verrà corrisposta direttamente agli istituti di credito finanziatori.

Per essere ammessi ai contributi di cui al precedente articolo, i consorzi fra imprese artigiane, di cui all'art. 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, debbono dimostrare, nella domanda, di aver richiesto, entro i limiti massimi ammissibili, i benefici loro spettanti ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Per la regolamentazione di tutti i rapporti da instaurarsi con gli istituti di credito la giunta regionale è autorizzata ad adottare apposito disciplinare; le convenzioni conseguenti sono stipulate dal presidente della giunta.

Art. 11.

Contributi ad operazioni di locazione finanziaria «leasing»

I contributi di cui alla lettera *d*) del precedente art. 7 sono diretti a ridurre il costo delle operazioni di locazione finanziaria, mediante interventi sui canoni in misura equivalente a quella dei contributi sugli interessi di cui al precedente art. 10. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione, quantifica conseguentemente la misura dell'agevolazione e le eventuali successive variazioni.

Per operazioni di locazione finanziaria («leasing») si intendono le operazioni su beni mobili ed immobili acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta ed indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi, e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione dietro versamento di un prezzo prestabilito.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, è autorizzata ad affidare, mediante apposita convenzione, alla Finlombarda S.p.a. l'incarico di promuovere ed organizzare, in forma unitaria, le operazioni di locazione finanziaria assistite ai sensi della presente legge.

In tale convenzione dovranno essere definite:

a) le società abilitate ad effettuare le operazioni di locazione finanziaria;

b) le condizioni e le clausole dei relativi contratti, nonché i termini per il trasferimento alla Finlombarda S.p.a. dei fondi destinati all'erogazione dei contributi;

c) le modalità, i termini ed i limiti di operatività dell'eventuale garanzia fidejussoria regionale, ai sensi del successivo art. 13.

Il contributo concesso a favore dei soggetti di cui all'art. 2, oppure alle singole imprese che ne facciano parte, verrà corrisposto tramite la Finlombarda S.p.a. in rate anticipate costanti per ogni anno di durata del contratto di locazione finanziaria alle scadenze dei canoni ivi indicate.

Art. 12.

Contributi a contratti di cessione globale, senza garanzia, di crediti commerciali - «factoring»

I contributi di cui alla lettera *e*) del precedente art. 7 sono diretti a ridurre l'onere delle prestazioni a carico degli operatori artigiani derivanti da contratti di cessione globale senza garanzia di crediti commerciali («factoring») stipulati con società finanziarie convenzionate con la regione Lombardia mediante interventi sulla spesa per la commissione d'incasso; in misura non superiore comunque al cinquanta per cento della spesa stessa.

Per contratti di cessione globale, senza garanzia, di crediti commerciali («factoring») si intendono quei contratti innominati, a titolo oneroso, con prestazioni corrispettive, in base ai

quali i soggetti di cui al precedente art. 2 cedono globalmente i propri crediti commerciali, o, per loro conto, quelli delle imprese artigiane consociate, ad una società finanziaria (« factor »), la quale li contabilizza e li incassa, assumendosi a carico il rischio dell'insolvenza da parte dei debitori ceduti ed anticipandone eventualmente il ricavo mentre, a loro volta, i medesimi si obbligano al pagamento alla società finanziaria di una commissione di incasso sull'ammontare dei crediti ceduti ed un interesse sulle anticipazioni ottenute.

I contributi sono erogati direttamente alla società finanziaria convenzionata.

Nel caso di contratti di cessione globale, senza garanzia di crediti commerciali (« factoring »), all'esportazione i contributi possono essere aumentati del cinquanta per cento.

Art. 13.

Fidejussione regionale

La fidejussione regionale viene accordata d'ufficio a tutte le operazioni di credito considerate al precedente art. 10 e, a domanda, può essere accordata alle operazioni di locazione finanziaria assistite dal contributo di cui al precedente art. 11.

La fidejussione può essere altresì accordata, sempre a domanda, anche per la parte di spesa finanziata o in corso di finanziamento con crediti concessi da o tramite la « Cassa per il credito alle imprese artigiane » o con altre forme di credito agevolato.

La fidejussione garantisce, fino al cento per cento di capitale, interessi ed accessori, la perdita che gli istituti di credito finanziatori delle operazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 7, dimostrino di avere effettivamente sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sul fondo consortile o sul capitale sociale.

A domanda dell'istituto di credito finanziatore la giunta regionale, ove ricorrano validi motivi d'opportunità, può tuttavia autorizzare lo stesso a sistemare le posizioni in sofferenza coperte dalla fidejussione regionale, mediante transazioni giudiziarie ed extra-giudiziarie.

I conseguenti rapporti con gli istituti di credito finanziatori troveranno definizione nell'ambito del disciplinare previsto all'ultimo comma dell'art. 10.

La fidejussione regionale connessa alle operazioni di locazione finanziaria di cui alla lettera *d*) dell'art. 7, si esplica nei termini e secondo le modalità e condizioni che saranno stabiliti nella convenzione richiamata al quarto comma dell'art. 11.

Art. 14.

Indirizzi e criteri generali

In conformità al disposto dell'art. 1 il consiglio regionale, contestualmente al bilancio annuale di previsione regionale, approva, su proposta della giunta regionale, gli indirizzi e criteri generali che debbono sovrintendere alla redazione del piano degli interventi considerato all'art. 21.

Al fine di formulare la proposta di cui al comma precedente, la giunta regionale sente la commissione regionale per l'artigianato ed il comitato tecnico consultivo di cui ai successivi articoli 19 e 20.

Art. 15.

Domande

Le domande volte a conseguire gli interventi di cui alla presente legge devono essere indirizzate al presidente della giunta regionale o, se delegato, all'assessore competente e sottoscritte, a pena di nullità, dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'art. 2, su conforme deliberazione dei corrispondenti organi amministrativi.

Nel caso previsto all'ultimo comma del precedente art. 11, la domanda va sottoscritta dal titolare dell'impresa artigiana e vistata, per certificazione di conformità alle finalità sociali, dal legale rappresentante dell'organismo associativo di cui l'impresa artigiana fa parte.

Le domande, indirizzate al presidente della giunta regionale, sono presentate alla commissione provinciale per l'artigianato della provincia in cui ha sede legale il richiedente.

Nel caso di consorzi, società consortili e cooperative fra imprese artigiane svolgenti attività su scala interprovinciale o regionale, le domande andranno presentate alla commissione regionale per l'artigianato.

Per ogni intervento va presentata una specifica domanda, salvo che per quelli previsti alle lettere *b*) ed alla prima ipotesi della lettera *c*) dell'art. 7 per i quali può essere presentata un'unica domanda relativa all'investimento complessivo.

Art. 16.

Documentazione allegata

Le domande, in sede di prima presentazione, devono essere accompagnate da copia dell'atto costitutivo degli organismi associativi di cui al precedente art. 2, nonché dal relativo statuto, ove esistente.

Alle domande dovrà essere inoltre allegata, per ciascun tipo di contributo, la specifica documentazione sottoindicata:

a) contributi al fondo consortile o capitale sociale:

dichiarazione da cui risulti, sulla base dell'atto costitutivo, che, in caso di scioglimento, l'importo del fondo consortile o del capitale sociale disponibile alla fine della liquidazione per la quota corrispondente ai contributi versati alla regione, sarà devoluto secondo le indicazioni del consiglio regionale;

b) contributi nelle spese ordinarie di gestione:

programma annuale preventivo di attività, corredato di piano finanziario e relazione illustrativa;

dettagliata relazione consuntiva sull'utilizzazione dell'analogo contributo eventualmente ottenuto nell'anno precedente;

c) contributi per spese straordinarie:

copia autentica della convenzione;

d) contributi in conto capitale:

progetto tecnico e relazione illustrativa intesa a specificare gli obiettivi, anche di carattere occupazionale, cui tende l'investimento;

nel caso di progetti tecnici relativi ad installazioni atte a prevenire e ad eliminare gli inquinamenti, parere di conformità degli enti od organismi competenti in materia;

e) contributi in conto interessi su operazioni di finanziamento a medio termine:

oltre a quanto prescritto alla precedente lettera *d*), dichiarazione specificativa dei contributi e dei finanziamenti comunque richiesti od ottenuti per il medesimo investimento e progetto di piano di ammortamento della corrispondente operazione di finanziamento;

f) contributi ad operazioni di locazione finanziaria:

quanto prescritto alle precedenti lettere *d*) ed *e*);

g) contributi a contratti di cessione globale, senza garanzia, di crediti commerciali (« factoring »):

progetto di contratto, vistato dalla società finanziaria convenzionata.

Art. 17.

Termini

Le domande inerenti agli interventi di cui agli articoli 4, lettera *a*) e 7, lettera *a*), devono essere presentate, con la documentazione prescritta, a pena di decadenza, entro i sessanta giorni successivi alla data, rispettivamente, di costituzione o di aumento del fondo consortile o del capitale sociale e a quella di sottoscrizione della convenzione.

Le domande inerenti all'intervento di cui all'art. 4, lettera *b*), devono essere presentate con la documentazione prescritta, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell'anno al quale il programa di cui alla lettera *b*) del precedente art. 16 si riferisce, ovvero, nel caso di prima domanda, entro il termine di cui al precedente comma.

Le domande inerenti agli interventi di cui all'art. 7, lettere *b*), *c*), *d*), devono essere presentate, a pena di decadenza, prima di iniziare la realizzazione, anche solo parziale, degli investimenti relativi.

Analogamente le domande inerenti all'intervento di cui all'art. 7, lettera *e*) devono essere presentate, a pena di decadenza, prima della stipulazione, anche con società convenzionata con la regione, del contratto.

Art. 18.

Commissioni provinciali per l'artigianato

Le commissioni provinciali per l'artigianato accertano in prima istanza se ricorrano le condizioni richieste dalla presente legge per l'ammissibilità delle domande e formulano osservazioni in merito alla validità socio-economica, riferita all'area di pertinenza, delle iniziative dedotte nelle domande stesse

In particolare, per le domande inerenti agli interventi di cui all'art. 4, lettera *b*), le osservazioni dovranno comprendere anche valutazioni dal punto di vista della funzionalità e dell'efficienza

dei soggetti richiedenti, previa verifica, allorché si renda necessario, della corrispondenza dei bilanci annuali con il programma operativo annuale ed il piano finanziario, prodotti in conformità al disposto dell'art. 16, lettera *b*).

Parimenti per le domande inerenti ad interventi di cui all'art. 7, lettera *a*), le osservazioni dovranno riguardare l'utilità della convenzione in relazione all'attività dei soggetti richiedenti e la sua compatibilità con le disposizioni della legge regionale 24 marzo 1975, n. 38, articoli 3 e 5, terzo comma, ed art. 6, terzo comma.

Entro e non oltre i trenta giorni successivi alla presentazione, le commissioni provinciali per l'artigianato, secondo le rispettive competenze, trasmettono le domande, la relativa documentazione e le proprie osservazioni, al presidente della giunta regionale, o se delegato all'assessore competente, che provvede, se del caso, ad integrare gli elementi di giudizio forniti.

Art. 19.

Commissione regionale per l'artigianato

La commissione regionale per l'artigianato:

esercita le funzioni attribuite alle commissioni provinciali dal precedente art. 18 in ordine alle domande ad essa presentate a norma del precedente art. 15, penultimo comma;

propone alla giunta regionale indirizzi e direttive per una corretta e coordinata esplicazione dei compiti affidati alle commissioni provinciali per l'artigianato dalla presente legge;

provvede, ogni volta che ne venga fatta richiesta dal presidente della giunta o, se delegato, dall'assessore competente ed entro il termine massimo di sessanta giorni, a supplementi istruttori in ordine alle osservazioni formulate dalle commissioni provinciali per l'artigianato.

Art. 20.

Comitato tecnico consultivo

E' istituito il comitato tecnico consultivo per gli interventi regionali nel campo dell'artigianato previsti dalla presente legge.

Esso è presieduto dall'assessore competente per l'artigianato ed è composto altresì:

dal dirigente del servizio artigianato della giunta regionale;

da due esperti designati dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale;

da due esperti designati dalla giunta regionale;

da sette esperti designati dalle quattro confederazioni sindacali di categoria più rappresentative;

da un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;

da un esperto designato dalla commissione regionale per l'artigianato;

dal presidente del comitato tecnico regionale dell'artigiancassa, o da un suo delegato.

L'incarico di componente del comitato tecnico consultivo è incompatibile con quello di componente di una delle commissioni provinciali della Lombardia per l'artigianato e con quella regionale.

Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica tre anni.

Funge da segretario del comitato tecnico consultivo un funzionario del servizio artigianato della giunta regionale.

Il comitato tecnico consultivo, oltre ad esprimere i pareri di cui al primo comma del successivo art. 21, è sentito in ordine ai progetti di convenzione da adottarsi dalla giunta regionale in esecuzione degli articoli 10, ultimo comma, 11, quarto comma e 13, quinto comma della presente legge.

Esso potrà inoltre essere sentito dalla giunta regionale o dall'assessore competente su tutte le questioni tecniche attinenti all'attuazione della presente legge.

Nell'esercizio dei predetti compiti il comitato può proporre alla giunta regionale di effettuare le consultazioni specializzate ritenute necessarie.

Art. 21.

Piano degli interventi

Ogni sei mesi la giunta regionale delibera, su proposta dell'assessore competente e sentito il comitato tecnico consultivo di cui al precedente art. 20, il piano degli interventi disposti in accoglimento delle domande presentate, in conformità agli indirizzi e criteri generali stabiliti dal consiglio regionale ai sensi del precedente art. 14.

Il piano di cui al comma precedente indica l'entità di ogni intervento finanziario e le modalità ed i termini di erogazione dei contributi relativi e di realizzazione delle operazioni ed attività sovvenzionate.

Il piano ha valore di atto di concessione dei contributi e di impegno della spesa relativa ai fini degli articoli 59 e 60 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34. Con il medesimo atto sono approvati altresì i programmi di attività ed i progetti tecnici relativi ai contributi di cui al precedente art. 7, lettere *b*) e *c*).

Nel caso di domande presentate per la concessione di contributi di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 7, la giunta regionale, su conforme parere del comitato tecnico consultivo, può autorizzare preventivamente, con atto formale, l'inserimento dell'intervento nel piano generale semestrale.

Entro il 30 gennaio di ogni anno la giunta regionale presenta al consiglio una relazione sullo stato di attuazione degli interventi ammessi a contributo nell'anno precedente.

Art. 22.

Erogazione

L'erogazione dei contributi di cui all'articolo precedente è disposta, sulla base delle modalità e dei termini indicati nel piano, con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

Art. 23.

Vigilanza e revoca

Spetta alle commissioni provinciali per l'artigianato vigilare sulla corretta utilizzazione dei contributi accordati.

Esse sono tenute a segnalare tempestivamente alla giunta regionale le ventuali irregolarità riscontrate.

Qualora il beneficiario dei contributi regionali non abbia ottemperato a realizzare gli interventi, per l'esecuzione dei quali è stato concesso il contributo medesimo, nei tempi stabiliti nel piano, di cui al precedente art. 21, la giunta regionale revoca con propria deliberazione la concessione del contributo stesso.

I contributi utilizzati in difformità delle determinazioni adottate dalla giunta regionale, ai sensi del precedente art. 21, sono revocati con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme provvedimento della giunta stessa.

In tal caso il beneficiario è tenuto a restituire alla regione le eventuali somme già percepite.

Nella relazione annuale di cui all'ultimo comma del precedente art. 21 la giunta regionale dà comunicazione al consiglio degli atti di revoca emanati.

Art. 24.

Norma transitoria

In deroga a quanto previsto dal precedente art. 15 e limitatamente alla predisposizione del primo piano semestrale attuativo della presente legge, possono essere accolte le domande presentate entro il 1978 e il 1979 ai sensi della legge regionale 3 aprile 1974, n. 17 purché il comitato tecnico consultivo di cui al precedente art. 20 ne abbia dichiarato la compatibilità con le finalità della presente legge.

Tale norma si applica per la concessione dei contributi previsti dai precedenti articoli 4 e 7, lettere *a*), *b*) e *c*).

Art. 25.

Integrazione delle commissioni provinciali per l'artigianato

Fino a quando non sarà provveduto, con legge regionale, alla riorganizzazione delle commissioni provinciali per l'artigianato, le stesse, per lo svolgimento dei compiti istruttori e di vigilanza, sono integrate:

dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato;

dal presidente della comunità montana o degli organismi comprensoriali competenti per territorio o da un loro delegato;

da un esperto designato dalla giunta regionale;

da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria, designato dalle medesime, là ove esistenti alla data del 30 giugno 1979.

All'integrazione si provvede con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato.

Art. 26.

Norma finanziaria

Per la concessione dei contributi di cui alla lettera *a)* dell'art. 4 ed alle lettere *a)*, *b)* ed *e)* dell'art. 7 della presente legge è autorizzata per il biennio 1980-81 la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Per la concessione dei contributi di cui alla lettera *b)* dell'art. 4 della presente legge è autorizzata per il biennio 1980-81 la spesa di lire 2.500 milioni, di cui 1.800 per l'esercizio finanziario 1980.

Per la concessione dei contributi di cui alle lettere *c)* e *d)* del precedente art. 7 è autorizzato per l'anno 1980 il limite di impegno di lire 400 milioni, e per l'anno 1981 l'ulteriore limite d'impegno di lire 500 milioni.

La durata massima dei predetti limiti d'impegno è determinata in 15 anni.

L'onere relativo alle spese autorizzate dai precedenti primo, secondo e terzo comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1979-81, II parte, « Spese per i programmi di sviluppo », progetto 3.5.5.1. « Interventi a favore dell'associazionismo artigiano », tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

In conseguenza delle determinazioni di cui sopra, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, parte II, ambito 3, settore 5, obiettivo 5, progetto I « Interventi a favore dell'associazionismo artigiano », sono istituiti i seguenti capitoli:

cap. 2.3.5.5.1.884 « Contributi in capitale per la costituzione, la formazione del patrimonio sociale di consorzi, società consortili, cooperative costituite fra imprese artigiane, nonchè per l'effettuazione da parte dei medesimi enti ed organismi di attività di ricerca applicata, di investimenti economico-sociali e di promozione commerciale » e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni;

cap. 2.3.5.5.1.885 « Contributi in annualità a consorzi, società consortili e cooperative costituite fra imprese artigiane su operazioni di finanziamento o di locazione finanziaria per la realizzazione di investimenti attinenti alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti-limite d'impegno annualità 1980 — anni 1980-94 » e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 400 milioni;

cap. 2.3.5.5.1.927 « Contributi alle spese ordinarie di gestione di consorzi, società consortili, cooperative costituite fra imprese artigiane » e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 1.800 milioni.

Agli oneri eventualmente derivanti alla regione dalla prestazione delle garanzie fidejussorie di cui all'art. 13 della presente legge si provvede con imputazioni al cap. 1.5.1.4.2.545 « Oneri derivanti dalla prestazione di garanzie fidejussorie concesse dalla regione in dipendenza di autorizzazioni legislative » annualmente iscritti nello stato delle spese dei singoli bilanci, a sensi dell'art. 51 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 27.

Dichiarazioni di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 30 aprile 1980

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 *marzo* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 24 *aprile* 1980 *prot.* 22602/5072).

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1980, n. **49.**

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 48: « Interventi a favore dell'associazionismo artigiano ».

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 5 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norma finanziaria

Il testo dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« Per la concessione dei contributi di cui alla lettera *a)* dell'art. 4 ed alle lettere *a)*, *b)* ed *e)* dell'art. 7 della presente legge è autorizzata per il biennio 1980-81 la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Per la concessione dei contributi di cui alla lettera *b)* dell'art. 4 della presente legge è autorizzata per il biennio 1980-81 la spesa di lire 2.500 milioni, di cui lire 1.800 per l'esercizio finanziario 1980.

Per la concessione dei contributi di cui alle lettere *c)* e *d)* del precedente art. 7 è autorizzato per l'anno 1980 il limite d'impegno di lire 400 milioni, e per l'anno 1981 l'ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.

La durata massima dei predetti limiti d'impegno è determinata in 15 anni.

L'onere relativo alle spese autorizzate dai precedenti primo, secondo e terzo comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82 nella parte I « Spese per l'adempimento di funzioni normali » e II « Spese per i programmi di sviluppo », alla attività 3.5.5.1. e al progetto 3.5.5.1. entrambi denominati « Interventi a favore dell'associazionismo artigiano » tabelle relative a « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

All'onere complessivo di lire 4.200 milioni per l'anno 1980 si fa fronte:

per lire 1.800 milioni mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali » iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980;

per lire 2.400 milioni, mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in attuazione del programma regionale di sviluppo - fondo ex art. 9 » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.670 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

In conseguenza delle determinazioni di cui sopra, allo stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

A) alla parte II, ambito 3, settore 5, obiettivo 5, progetto 1 « Interventi a favore dell'associazionismo artigiano », sono istituiti i seguenti capitoli:

cap. 2.3.5.5.1.884 « Contributi in capitale per la costituzione, la formazione del patrimonio sociale di consorzi, società consortili, cooperative costituite fra imprese artigiane, nonché per l'effettuazione da parte dei medesimi enti ed organismi di attività di ricerca applicata, di investimenti economico-sociali e di promozione commerciale » e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni;

il cap. 2.3.5.5.1.885 « Contributi in annualità di durata massima quindicennale a consorzi, società consortili e cooperative costituite fra imprese artigiane su operazioni di finanziamento e di locazione finanziaria per la realizzazione di investimenti attinenti alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti — limite d'impegno anno 1980 — anni 1980-1994 » e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 400 *milioni;*

B) alla parte I, ambito 3, settore 5, sono istituiti:

la finalità 1.3.5.5. « promozione dell'associazionismo artigiano »;

l'attività 1.3.5.5.1. « Interventi a favore dell'associazionismo artigiano »;

il cap. 1.3.5.5.1.927 «Contributi alle spese ordinarie di gestione di consorzi, società consortili, cooperative costituite fra imprese artigiane» e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.800 milioni.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980, sono apportate le seguenti ulteriori variazioni:

A) *Stato di previsione delle entrate*:

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 3.1.760 «Interessi attivi sulle giacenze di cassa depositate su conti correnti non vincolati del tesoro» è incrementata di lire 1.100 milioni.

B) *Stato di previsione delle spese, parte I*:

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 1.5.2.1.1.546 «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali» è incrementata di lire 1.100 milioni.

Agli oneri eventualmente derivanti alla regione dalla prestazione delle garanzie fidejussorie di cui all'art. 13 della presente legge si provvede mediante impiego delle somme stanziate al cap. 1.5.1.4.2.545 «Oneri derivanti dalla prestazione di garanzie fidejussorie concesse dalla regione in dipendenza di autorizzazioni legislative» annualmente iscritto nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci, ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34».

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 30 aprile 1980

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 10 aprile 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 24 aprile 1980 prot. 22602/5073.

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1980, n. 50.

Modifica della misura dei contributi dovuti al fondo di previdenza e solidarietà dei consiglieri regionali della Lombardia.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 5 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 7, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1977, n. 64, dal 1° gennaio 1980 la misura dei contributi obbligatori ivi previsti è: previdenza 14%; solidarietà 7%; totale 21%.

2. Le eventuali ulteriori variazioni dei contributi suddetti saranno stabilite con appositi provvedimenti legislativi, sulla base di quanto disposto dal terzo comma del richiamato art. 7.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 30 aprile 1980

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 *marzo* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 24 *aprile* 1980 *prot.* 20202/5074.

(5195)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802340)